

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Appello nominale — Avvertenza del presidente — Presentazione di un progetto di legge per facoltà alla divisione amministrativa di Torino di eccedere il limite delle imposte — Seguito della discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza — Sulla proposta del ministro dell'interno si soprassedesse al capo V — Parole del deputato Bertini in appoggio dell'articolo 44 — Proposizione pregiudiziale del deputato Sappa — Osservazioni dei deputati Martelli, Notta, Genina e Deforesta, relatore — Rigetto della questione pregiudiziale — Emendamento del deputato Sappa all'articolo 39 — Parlano i deputati Farini, Martelli, Deforesta, Pernati, Mellana e Notta — Rigetto degli emendamenti dei deputati Sappa e Mellana, e approvazione degli articoli 39 e 40 — Opposizioni dei deputati Mellana, Depretis e Guglianetti all'articolo 41, e parole in difesa del relatore — Approvazione degli articoli 41, 42, 43 e 44 — Obbiezioni dei deputati Mellana, Martelli e Bersezio all'articolo 45 — Rigetto dell'aggiunta Martelli, e approvazione dell'articolo — Emendamenti dei deputati Biancheri e Bersezio all'articolo 46, e osservazioni del deputato Depretis e del ministro dell'interno — Approvazione dell'articolo 46 emendato, e degli articoli 47 e 48 — Emendamenti del deputato Robecchi e del ministro all'articolo 49 — Osservazioni del deputato Michelini G. B.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero si procede all'appello nominale.

(Risultano assenti i seguenti deputati:)

Agnès — Annoni — Arcais — Arconati — Arrigo — Asproni — Avondo — Beldi — Berruti — Berti — Bianchetti — Blanc M. — Blanc P. — Bo — Bolmida — Bona — Borrella — Botta — Boyl — Brofferio — Bronzini Zapelloni — Brunati — Brunier — Buttini — Cabella — Campana — Cantara — Carquet — Carta — Casanova — Casaretto — Cassinis — Castelli — Cattaneo — Cavalli — Cavour C. — Chapperon — Chiò — Cornero — Correnti — Corsi — Cosato — Crosa — Decastro — Delfino — Della Motta — Demaria — Demartinel — D'Ittiri — Fara — Farina M. — Ferraccio — Gallisai — Gallo — Galvagno — Garibaldi — Gianoglio — Ginet — Giovanola — Girod — Graffigna — Grixoni — Imperiali — Jacquier — Lachenal — La Marmora — Malan — Mameli C. — Mameli G. — Mantelli — Marongiu — Mazza A. — Melegari — Mellana — Menabrea — Mezzena — Moia — Musso — Nicolini — Pareto — Pescatore — Pettiti — Pernati — Piacenza — Polleri — Polto — Pugioni — Rattazzi — Ravina — Revel — Riccardi C. — Ricci — Rocci — Roux-Villon — Sanna-Sanna — Santa Croce — Sauli — Serra C. — Sineo — Solaroli — Somis — Sommeiller — Spinola T. — Tecchio — Tola — Tuveri — Valerio.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:

5457. 214 abitanti del borgo di San Sebastiano e d'altri comuni di quel mandamento, provincia di Tortona, rappresentando che nel comune di San Sebastiano esistevano per lo addietro due farmacie e che con grave discapito di quella

popolazione il Consiglio superiore di sanità non permise più la riapertura di una di esse rimasta vacante, si rivolgono alla Camera affinché provveda che venga tolto ogni ostacolo alla riapertura della farmacia anzidetta.

5458. 23 parroci ed amministratori delle parrocchie delle vallate d'Oulx, diocesi di Susa, chiedono che in vista della modica congrua di cui sono provvisti, e della tenuità dei diritti di stola, che percevano in quelle località prive d'ogni commercio, le disposizioni portate dall'articolo 5 del decreto 31 agosto 1853 relativo alla cauzione vengano pure loro applicate.

5459. 52 individui del borgo di Lesa, provincia di Palianza, chiedono un regolare riparto delle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali sopra tutte le contribuzioni dirette.

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Siccome un solo ufficio ha finora nominato il commissario sulla legge d'amministrazione comunale e provinciale e che quanto alle tre leggi sul Consiglio di Stato, sul contenzioso amministrativo e sulla Corte dei conti, due soli uffici nominarono i commissari, io proporrei alla Camera che si soprassedesse nell'entrante mese alla rinnovazione degli uffici, affinché si potesse procedere all'esame di queste leggi. Se nessuno fa opposizione, s'intenderà approvata questa proposta, la quale, come è evidente, è dettata dalla necessità.

Debbo poi pregare i signori deputati presenti, e soprattutto gli assenti, ai quali giungerà questa mia preghiera, a voler essere più solleciti nell'intervenire alle sedute, perché se poi quanto più ci inoltriamo verso il termine della Sessione, tanto più si abbreviano le nostre sedute, la Camera non potrà ultimare neanche quelli tra i suoi lavori che sono più urgenti.

Io quindi prego quanto posso i signori deputati a voler essere più solleciti ad intervenire alle sedute.

**PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI TORINO AD ECCE-
DERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.**

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge inteso a concedere la facoltà alla divisione amministrativa di Torino di eccedere pel 1854 il limite dell'imposta divisionale.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1535.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO
DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge intorno alla pubblica sicurezza.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola.

Prima che si innoltri la discussione sopra questo argomento io desidererei fare una proposta alla Camera.

Dalla discussione che ebbe luogo nella tornata di ieri la Camera ha potuto conoscere quali e quanto gravi sieno le questioni che si sollevano sull'argomento della sorveglianza della polizia, ed ha potuto del pari vedere come tali questioni abbiano strettissima relazione col Codice penale.

Se la Camera s'innoltra nella discussione di questi articoli, io prevedo che difficilmente nella tornata d'oggi e forse neanche in quella di domani la discussione potrà essere esaurita; per la qual cosa verrebbe anco ritardato l'esame degli altri progetti che potrebbonsi spedire prima che abbiano termine le tornate della Camera. All'effetto adunque di abbreviare, per quanto sia possibile, la presente discussione, io proporrei di sopprimere le disposizioni del progetto che si riferiscono alla sorveglianza della polizia; e siccome trattasi di un argomento avente stretta relazione col Codice penale, io prometto alla Camera che studierò nuovamente la questione, e quando si tratterà d'imprendere la revisione di esso Codice, riprodurrò allora le disposizioni dell'attuale progetto, o quali sono, o con quelle modificazioni che parranno convenienti.

Prego perciò la Camera di prescindere da questa discussione, e, soppresso il capo V, passare all'articolo 44.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, pongo ai voti la proposta del signor ministro.

(È approvata.)

Leggo adunque il capo VI che diventa V e l'articolo 44 che, stante la decisione dalla Camera testè presa, verrà ad essere l'articolo 39.

« **CAPO V. Disposizioni diverse.** — Art. 39. I municipi delle città capoluoghi di provincia e di quelle altre la cui popolazione eccede i 20,000 abitanti, potranno con regolamenti approvati per decreto reale obbligare i proprietari delle case a tenerne gli atrii e le scale illuminate nelle ore di notte che saranno indicate nei detti regolamenti, come pure a tenervi un portinaio dove ciò sia possibile.

« Si potranno in quei regolamenti comminare, per la contravvenzione al precetto dell'illuminazione, pene di polizia,

e per quelle concernenti il portinaio multa estensibile a 250 lire.

SAPPA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Bertini.

BERTINI. Non abuserò dell'indulgenza della Camera facendo lunghe parole per convalidare le ragioni esposte dall'onorevole relatore della Commissione per l'adozione dell'articolo 44 dalla Camera. Mi limito ad esporre alcuni fatti in proposito, tendenti a comprovare l'opportunità, anzi la necessità d'introdurre l'illuminazione lungo le scale delle case e di stabilirvi portinai al piano terreno.

Il 3 dicembre 1852 io mi feci a dimostrare al Consiglio comunale di Torino la convenienza di stabilire portinai nelle case e d'illuminarne le scale, accompagnandola colle seguenti due proposte da adottarsi per via di regolamento di polizia urbana:

« 1^a I possessori di case in Torino debbono destinarvi al piano terreno un locale che serva d'abitazione ad un portinaio il quale disimpegni tutte quelle incombenze che verranno prescritte da un apposito regolamento;

« 2^a Le scale dovranno essere illuminate per tutti i piani a spese dei proprietari. »

Avendo il Consiglio prese in considerazione queste due proposte, vennero da me sviluppate il 10 detto mese nei seguenti termini:

« Chiunque abbia visitato o soggiornato qualche tempo in città nelle quali vi sono portinai nei palazzi e nelle case poté di leggieri convincersi di quanto vantaggio riescano le persone destinate a questo servizio quando occorre, a chi non è pratico della casa, di sapere se, ed a quale piano abiti una famiglia, od un individuo con cui si abbia a conferire, ovvero al cui indirizzo si debbano consegnar lettere od altro, allorchando le persone delle quali si fa ricerca trovansi momentaneamente fuori di casa. Chi non ebbe a lamentare la difficoltà che tuttodì presso di noi s'incontra, massime dagli stranieri alla capitale, per procacciarsi le notizie che si vennero accennando in quelle case sprovviste di portinaio, e tanto maggiori quando vi sono più cortili e più scale!

« Qual grave disturbo non cagiona; quanti atti d'impazienza non proveca quel lungo, forte e ripetuto picchiare in ora tarda della sera, od a notte avanzata, alla porta di una casa senza portinaio, ovvero se questi abita in un soffitto, da inquilini impazienti di entrare perchè pieni di sonno, intirizziti dal freddo, esposti al vento, alla pioggia, alla neve; ovvero da estranei alla casa i quali hanno urgente bisogno di conferire con alcuno degli inquilini!

« I portinai addetti alla custodia, alla vigilanza, alla polizia delle case, per la natura del loro ufficio, sono persone di conosciuta probità e che godono della fiducia del proprietario.

« Il loro servizio è diretto al vantaggio ed al comodo degli inquilini. Dessi ricevono le lettere ed altri oggetti loro diretti; aprono la porta ad un'ora qualunque, sia di sera, sia di notte, e la chiudono alle ore prescritte dai regolamenti; impediscono l'entrata nella casa a chi potrebbe turbarne la quiete; invigilano sull'introduzione e sull'esportazione di oggetti, particolarmente in tempo di notte; adempiono in una parola a tutti i doveri loro imposti dal proprietario e dai regolamenti di polizia urbana. Giusta la giurisprudenza francese le citazioni fatte ad un inquilino nella persona del portinaio sono valedoli.

« Stabiliti i portinai, l'amministrazione delle poste potrà con tutta agevolezza ampliare il servizio della piccola posta con grande beneficio dei cittadini e con aumento di prodotto per il pubblico erario.

« A mente dei regolamenti in vigore, ai portinai sono imposti vari obblighi. Si consultino a tale oggetto i manifesti dell'ufficio del Vicariato e principalmente quello del 7 agosto 1847.

« Nel progetto di regolamento di polizia urbana, elaborato da una Giunta municipale, e che sarà quanto prima sottoposto alla deliberazione del Consiglio municipale, è scritto all'articolo 363 che « i portinai dei pubblici stabilimenti e case demaniali occupate da amministrazioni sono personalmente responsabili delle scopature della neve, della rottura del ghiaccio e delle pulizie della pubblica via per la parte che corrisponde alla casa o palazzo.

« Fu detto da alcuni che i portinai non presentano tutti quei vantaggi e comodi di cui si tenne discorso, ed anzi la loro presenza non essere scevra d'inconvenienti; arrecare egliino imbarazzo; prestare la loro opera agli agenti del Governo dando notizie a danno degli'inquilini, e via discorrendo.

« Si addusse inoltre l'impossibilità di poterli introdurre in tutte le case. Faccio osservare a questo proposito che nell'articolo 44 è detto che il portinaio si terrà *ove ciò sia possibile*, e che tutti i costruttori di nuove case in Torino già vi destinano un locale al piano terreno per l'abitazione del portinaio.

« Ammesso anche esservi casi in cui possa esservi qualche inconveniente, non sarà esso mai tale da stare a confronto dell'utile che si ha dai portinai; tutte le istituzioni presentano vantaggi ed inconvenienti, ma se noi poniamo in bilancia il bene ed il male che deriva dai portinai, sarà forza il concludere essere di gran lunga maggiore il beneficio che se ne ottiene per la sicurezza pubblica e privata, e per il comodo dei cittadini.

« *Illuminazione delle scale.* — Sin dal 1782 venne con regie patenti prescritto che i possessori di case in Torino dovessero dallo spuntare della notte sino alle undici di sera mantenere nell'interno delle porte di dette case appesa una lampada con sufficiente lume per rischiarare i sottoposti e circostanti oggetti.

« Un manifesto dell'ufficio del Vicariato in data 2 maggio 1818 richiamò all'osservanza il disposto della citata patente aggiungendo che si dovessero illuminare, ove possibile, le scale.

« Se l'illuminazione delle porte delle case venne riconosciuta necessaria sino dal 1782, epoca in cui assai minore era la popolazione di Torino; se nel 1818 fuvvi necessità di richiamare all'osservanza gli ordini sovrani precedentemente emanati, chi non sarà convinto essere ora questo bisogno assai maggiore e diventare di giorno in giorno più sensibile stante il progressivo aumento della popolazione fissa ed il tuttora crescente concorso alla capitale di forestieri, stante l'agevolezza, la molteplicità e la minore spesa dei mezzi di comunicazione?

« L'illuminazione delle scale che vien proposta non fa che dare maggior estensione ai regolamenti vigenti, e viemmeglio provvede alla sicurezza delle case e degli'inquilini, col l'impedire che durante l'oscurità vi s'introduca gente di male affare che teme la luce più che le guardie notturne.

« Il bisogno di quest'illuminazione delle scale è maggiormente sentito dagli esercenti l'arte salutare e da tutte le persone che per la natura delle loro occupazioni debbono andare attorno, salire e scendere scale in tempo di oscurità. Le classi meno agiate che abitano i piani superiori ne sentono un maggiore beneficio, ed andranno immuni da tante disgrazie, ora pur troppo frequenti, per l'oscurità d'accesso

nei loro tuguri. Non ripeterò le parole di sicurezza pubblica e privata arretrate dal cessare le tenebre lungo le scale.

« La sola proposta fatta nel Consiglio comunale per prescrivere ai proprietari l'illuminazione delle scale bastò perchè dal 1853 in poi si moltiplicassero le domande per la collocazione dei tubi destinati a condurre il gaz lungo le scale.

« Dalle cose esposte chi non si convincerà quanti benefici ne ridondino ai cittadini tutti, quanto risparmio di tempo (merce preziosissima), di fatica, di noia nel far ricerche quasi sempre fastidiose e sovente infruttuose nel salire e risalire inutilmente scale in cerca di persone, in non trovare un sito adatto e sicuro per far la consegna di carte od altro di cui si ebbe l'incarico, o per recuperare quelle di cui si viene in cerca?

« Qual minore numero di contravvenzioni da pagarsi dai proprietari di case sprovviste di portinai per essersi lasciate aperte le porte oltre le ore stabilite dai regolamenti, ovvero perchè sprovviste di lume? Giova notare a questo proposito che nel 1853 si fecero 790 contravvenzioni in Torino per porte aperte di notte senza essere provviste di lume, e 291 nel primo trimestre del corrente anno. »

In seguito allo sviluppo di queste due proposte, ed alla discussione in seno del Consiglio, venne nominata nella tornata del 13 una Giunta nelle persone dei consiglieri Cassinis, onorevole nostro collega, Ceppi, Chiaves, Mosca senatore, Valerio e Vegezzi, i quali dopo replicate sedute deliberarono ad unanimità « potersi obbligare i proprietari all'illuminazione delle scale durante la notte se le porte delle loro scale rimanessero aperte. » In quanto alla seconda proposta opinarono a maggioranza di voti che sebbene credessero utilissimo lo stabilire portinai al piano terreno delle case, tuttavia non se ne potesse imporre l'obbligo ai proprietari con un semplice regolamento di polizia urbana, ma richiedersi un provvedimento legislativo. La Commissione compilò un progetto di regolamento prescrivente il modo di mettere in atto l'illuminazione delle scale che venne rassegnato con apposita relazione dal consigliere Ceppi a nome della Giunta, nella seduta del 10 febbraio 1853 al Consiglio comunale il quale, approvate le fatte proposte, incaricò il sindaco di trasmetterle al signor intendente generale della divisione amministrativa per le occorrenti provvidenze.

Fattasi la pubblicazione del regolamento giusta i suggerimenti del prefato intendente generale, questi lo comunicò al Consiglio d'intendenza che v'introdusse alcune leggieri variazioni. Vennero poscia le carte rassegnate al ministro dell'interno che chiese il parere del Consiglio di Stato prima di sottomettere alla firma sovrana il decreto per l'esecuzione del regolamento.

Il Consiglio di Stato facendo plauso alle ragioni che indussero il municipio a cercare i mezzi di rendere comoda e sicura la via pubblica ed i luoghi per cui si ha adito, gli riconobbe il diritto di prescrivere l'illuminazione degli accessi delle case private aperte sulle medesime, poichè i malviventi appiattendosi in tali anditi rimasti oscuri potrebbero minacciare la sicurezza delle vie stesse. Osservò tuttavia il prefato Consiglio non essere stabilita la competenza dell'autorità municipale circa le facoltà di rendere obbligatoria l'illuminazione delle scale interne, e citò in appoggio del suo parere la legge del 7 ottobre 1848, la quale nel dichiarare la competenza dei municipi in materia di polizia, la restrinse agli oggetti enumerati all'articolo 160 ed altri consimili non previsti dalle leggi; giacchè esaminandole nel suo complesso verrà fatto di scorgere avere le medesime per oggetto la

polizia dei luoghi pubblici, senza occuparsi dell'interno delle case ed altri luoghi privati, se non in quanto la polizia dei medesimi abbia relazione con quelli delle vie pubbliche ed interessi il vicinato. Le scale interne non potendosi riguardare come eventi la qualità di luogo pubblico, per ragione della stessa loro destinazione, siccome esclusivamente costrutte per uso del proprietario e dei suoi inquilini, non può la polizia delle medesime dirsi contemplata nel citato articolo 160, nè costituente un oggetto simile a quelli designati.

Siccome pertanto il dare in tal parte un'interpretazione estensiva alla legge comunale sarebbe contrario ai sani principii di giurisprudenza, venendo a circoscrivere l'esercizio del diritto di proprietà oltre a quanto statui il legislatore, o ad imporre ai proprietari una servitù legale di peso non lieve, conchiuse il Consiglio non potersi dar passo al regolamento presentato dal municipio, mancando apposite disposizioni; essere quindi necessario un provvedimento legislativo.

Il ministro dell'interno, nel far note per mezzo dell'intendente generale queste osservazioni al municipio, manifestò l'intenzione di promuovere su tale emergenza disposizioni legislative, lochè di fatto venne eseguito coll'articolo 44 che si sta discutendo, e per quanto riguarda l'illuminazione delle scale, coll'articolo 178, § 9 della proposta di legge sull'amministrazione provinciale e comunale presentata il 5 corrente alla Camera.

Io non mi estenderò maggiormente in altre considerazioni; dirò soltanto che con le ragioni da me esposte e quelle già lucidamente estese in aggiunta alla relazione, credo si possa senza difficoltà adottare quest'articolo 44 cotanto necessario per la sicurezza pubblica, e cotanto comodo per gli abitanti delle città popolose.

SAPPA. Io non prendo a combattere le disposizioni di questo articolo.

Ma veggendo che questa disposizione si trova in due progetti di legge che sono presentemente sottoposti all'esame della Camera, in quello cioè dell'amministrazione comunale, ed in quello della pubblica sicurezza, io ritengo che la Camera farebbe opera savia a mantenerla in quello dove ha la sua sede più naturale.

Ora, siccome si tratta di una facoltà che la legge vuole attribuire ai municipi, facoltà la quale si deve esercitare con disposizioni regolamentarie proposte dai municipi ed approvate con decreto reale, e siccome le facoltà dei municipi sono regolate dalla legge comunale, parmi che in questa piuttosto che in quella di pubblica sicurezza abbia sede propria la disposizione di cui si tratta.

Io non vedo adunque come una disposizione, la quale per sua natura ha la sua sede propria nella legge comunale, ora si venga ad introdurre in questa legge di pubblica sicurezza.

Mi pare che sarebbe lo stesso che se si volesse introdurre una disposizione che regolasse la tassa sulle successioni, a cagion d'esempio, nella legge che riguarda le gabelle accensate. Nel compilare le leggi bisogna, a parer mio, per quanto si può, avvertire che le materie contenute corrispondano tra di loro, acciocchè chi deve cercare una disposizione di legge non sia costretto a scartabellarle tutte, ma la possa trovar subito in quella che tratta della materia direttamente.

La legge comunale è il Codice dei municipi; nell'esercizio dei loro diritti si è in quella legge che essi cercano e debbono cercare i limiti delle loro attribuzioni; e non conviene obbligare i membri di quei Consigli ad essere tanti giurisperiti, ad aver presente l'intero corpo delle leggi nell'esercizio delle loro incombenze.

Io ritengo adunque che la disposizione, che fa facoltà ai comuni di stabilire regole per l'illuminazione delle case, trovi la sua sede nella legge comunale, come il Ministero ha già proposto, e quindi io richiedo che sia soppresso l'articolo a ciò relativo, che la Commissione ha introdotto nella legge sulla pubblica sicurezza, riservando questa discussione all'epoca in cui verrà in esame la legge comunale.

L'onorevole ministro dell'interno ha proposto di eliminare le disposizioni di questa legge che riflettevano la sorveglianza della polizia, e ciò affine di accelerarne la discussione, ed io credo di essere d'accordo con lui proponendo di eliminare ancora quest'articolo, e confido perciò nel suo appoggio.

MARTELLI. È per gli stessi precisi motivi testè addotti dall'onorevole deputato Sappa che io aveva chiesta la parola nell'intendimento di proporre la soppressione di questo articolo, riservandomi poscia a combattere la stessa disposizione quando venga dalla Camera discussa la legge comunale. Tuttavia aggiungerò alcune osservazioni a quanto esponeva l'onorevole preopinante, nello scopo di provare la inutilità di questa provvidenza.

Esponneva l'onorevole deputato Bertini che, essendo esso tuttora incaricato della polizia urbana, tutti i giorni gli pervengono domande di proprietari che chiedono l'autorizzazione di illuminare le loro scale a gaz. Da ciò ben vede la Camera che i proprietari medesimi cercano di interpretare questo principio senza che la legge abbia da intervenire per dar loro una spinta; senonchè io dico che questo principio che si vorrebbe stabilire nella legge è contrario e limitativo del diritto di proprietà, è anzi un principio, direi quasi, fiscale nel voler imporre questi oneri ai proprietari, i quali conoscono abbastanza il loro interesse senza che faccia d'uopo di costringerli a curarlo per forza di legge.

La questione sta nell'eccitare la concorrenza; favorite, agevolate gli ampliamenti della città, e vedrete i proprietari mettere sempre in migliori condizioni i locatari e quindi non vi sarà bisogno di intervenire con quella certa viziosa paternità con cui pel passato il Governo in ogni operazione dei privati interveniva.

Io credo che questa paternità per quanto riguarda le case non sarebbe di utilità pel pubblico, sarebbe anzi di danno, perchè il proprietario, obbligato a far questa nuova spesa, la farebbe ricadere sui locatari. La produzione cerca sempre di equilibrarsi colla consumazione.

Se noi metteremo pesi gravi sui proprietari, questi cesseranno dalle costruzioni, ed allora ne avverrà che le pigioni aumenteranno. Dietro le asserzioni medesime del deputato Bertini, che tutti chiedono illuminare le loro scale a gaz, si vede che sarebbe inutile questo articolo. Tutti cercano di abbellire i cortili, ripulire ed ornare gli anditi delle scale per invogliare i locatari; si cerchi adunque di fomentare maggiormente la concorrenza, e sarà assicurato il futuro benessere dei cittadini. D'altronde poi osserverò che il parere emesso dal Consiglio di Stato è contrario a questa proposta del preopinante, appunto perchè vide in essa una limitazione alla proprietà, ed il Consiglio di Stato volle così dare una lezione di rispetto alla medesima.

A mio parere il proprietario può a suo beneplacito dire al locatario: se mi date il tanto per cento io vi illumino la scala, altrimenti salirete senza lumi, ed il locatario per parte sua è in libertà di accettare o di rifiutare il contratto.

La Camera adottando anche in questa circostanza i principii di libero commercio non farà che un atto di adesione a quelle norme fondamentali di libero sentire che ha sanzionato finora.

BERTINI. Risponderò poche parole agli onorevoli preopinanti. In primo luogo dirò che, se si riconosce realmente l'utilità delle proposte del collocamento dei portinai e dell'illuminazione delle scale in ogni casa, non vedo perchè si voglia ritardare ad adottarle. Osserverò all'onorevole Sappa che nella legge dell'amministrazione comunale e provinciale stata testè presentata, si parla soltanto nell'articolo 178, § 9 dell'illuminazione delle scale e non dello stabilimento dei portinai.

Farò notare poi all'onorevole Martelli, il quale dice che le scale sono una proprietà privata, che esse scale, finchè la porta non sta chiusa, costituiscono una continuazione del suolo pubblico. (*Oh! oh!*) Questa fu la massima sostenuta nel Consiglio comunale.

MARTELLI. Ma io non l'ammetto.

BERTINI. Finchè la porta è aperta manterrò che la scala è una continuazione del suolo pubblico, e se l'onorevole Martelli fosse stato presente alla discussione fatta nel Consiglio comunale si sarebbe convinto della verità di questo principio. Aggiungerò poi che collo stabilire i portinai obbligatori, i padroni di casa si toglieranno la molestia delle continue contravvenzioni che, come già dissi, si fanno per trovarsi la porta aperta.

Nell'anno scorso si fecero, come già dissi, 790 contravvenzioni, e nel primo trimestre di quest'anno se ne fecero 291. Ora se esistessero i portinai, sarebbe garantita la sicurezza pubblica e la privata ed ai proprietari che debbono sopportare la spesa di pagamento delle ammende per le dette contravvenzioni verrebbe per una parte in compenso quella destinata all'illuminazione; ed oltre di ciò dico che i proprietari troveranno facilissimamente inquilini disposti a sopportare una parte della spesa, massime in questa città ove giornalmente si versa dalle ferrovie e dagli *omnibus* un torrente di popolo in mezzo al quale può trovarsi gente di mal affare la quale d'accordo con i malviventi della città, trovando le porte aperte s'introduce per le scale oscure nelle case e commette ogni sorta di misfatti. Quindi io sostengo che, tanto per l'interesse pubblico quanto pel privato, è necessaria l'adozione della mia proposta.

NOTTA. Domando la parola per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

NOTTA. Mi pare che la proposta dell'onorevole deputato Sappa contenga una questione pregiudiziale, e quindi sia inutile entrare nel merito dell'articolo in discussione.

O la Camera adotta la questione pregiudiziale, ed allora rimarrà salva quella di merito per l'epoca in cui si tratterà della legge comunale; o che la Camera respinge detta pregiudiziale questione, ed allora si ragionerà sull'articolo di legge in discorso; ad ogni modo prima di tutto bisognerebbe dare sfogo alla proposta del deputato Sappa.

Io insisto quindi perchè sia la medesima posta ai voti.

MARTELLI. Domando la parola.

Riprendo la parola per sostenere che la proposta del deputato Sappa deve avere la precedenza, e per osservare all'onorevole Bertini che i suoi detti mi fan sempre più capace che quella proposta non si deve discutere in questo punto, ma bensì quando saremo chiamati all'esame della legge sui comuni; d'altronde giacchè ho eccitata la questione di libertà d'azione, dirò che io vorrei anche lasciare ai proprietari la libertà di pagare le contravvenzioni. Io non veggo perchè il municipio voglia farsi il tutore dei proprietari, togliendo loro il piacere di comparire davanti al signor vice-sindaco per fare la loro oblazione.

GENINA. Domando la parola.

Io voglio appoggiare la questione pregiudiziale...

PRESIDENTE. Mi pare che avendo tutti parlato su di essa, si possa passare ai voti.

GENINA. Mi scusi, dovendosi venire ad una votazione, è bene che si conoscano tutte le ragioni, il che non si potrebbe conseguire se la soppressione venisse adottata.

Dalla discussione che ebbe luogo finora risulta che questo articolo di legge è della massima importanza, perchè può ledere la proprietà e produrre conseguenze che direi quasi fatali per molti proprietari. Se non si trattasse che di dar nome per le fabbricazioni future, allora avverrebbero minori inconvenienti; ma quando si tratta di applicare una misura alle fabbricazioni già esistenti, vuolsi osservare che in molte di queste non si possono stabilire i portinai senza sentirne un grave danno, che non si possono illuminare le scale senza una considerevole spesa. Quando si tratta di decretar leggi che limitino la proprietà, queste leggi debbono essere fatte specificatamente per ogni caso, secondo le diverse circostanze. Ora, che cosa si farebbe con quest'articolo di legge? Si verrebbe a conferire a tutti i municipi piena autorità di fare tutto ciò che vogliono riguardo alla pubblica sicurezza; potrebbero i municipi in ogni casa stabilire dei portinai, quando anche cagionassero inconvenienti ed aggravii pecuniari, potrebbero imporre l'obbligo d'illuminare le scale, il che cagionerebbe al proprietario una spesa di 150 o 200 lire annue, perchè ci sono certe scale ove bisognerebbe porre un lume ad ogni piano, e la gravità di tutte queste spese diminuirebbe di molto il valore dell'edificio. Se tali adunque sarebbero le conseguenze di questa misura, io dico che i municipi dovrebbero fare i loro regolamenti e presentarli alla Camera; e questa potrà poi vedere quali, nelle singole località, saranno le conseguenze di ciascun regolamento. Avvi di più. Se la cosa sarà discussa nella Camera, i proprietari, valendosi del diritto di petizione, potranno far conoscere tutti gli inconvenienti che ridonderebbero per l'attuazione del progettato regolamento, ma se si esclude la pubblicità, se il municipio fa il suo regolamento, e questo si approva con decreto reale, come potranno i proprietari esporre i loro reclami? Se la Camera approvasse quest'articolo di legge, essa abdicerebbe in parte il suo potere legislativo, in quanto che darebbe in massima al Governo la facoltà di far leggi sulla sola proposizione dei municipi; nè mi pare che la Camera dovrebbe mai spogliarsi di questa facoltà legislativa.

Io pertanto non posso che respingere quest'articolo.

DEFORESTA, relatore. La Commissione si oppone alla questione pregiudiziale, essa non può consentire a che si rimandi l'approvazione di quest'articolo alla legge comunale; due sono i motivi per cui si è proposto d'introdurre la disposizione di cui in quest'articolo di legge: il primo perchè essendosi riconosciuto nell'interesse della sicurezza e moralità pubblica che le scale sieno illuminate e che vi sieno i portinai, riesce evidente che ci è nella legge relativa alla sicurezza pubblica, che deve essere esaminata, l'opportunità di questa disposizione; il secondo motivo si è perchè, quantunque sia vero che nel progetto di legge sull'amministrazione comunale siavi l'istessa disposizione (limitata però alla illuminazione delle scale), se si ritiene che l'approvazione definitiva di quella legge non l'avremo sicuramente nella Sessione attuale, e forse neanche nella Sessione ventura, non si potrebbe cotanto differire l'attuazione della detta misura, e lo si potrebbe tanto meno quando si vede che il primo municipio dello Stato, quello cioè di questa capitale, ne ha presa già prima d'ora l'iniziativa.

Signori, o si riconosce che la detta misura è necessaria, ed allora noi non dobbiamo rimandarla da qui ad uno o due anni; o si crede che non sia necessaria, ed in tal caso meglio è respingerla adesso. Prego quindi la Camera di rigettare la proposta della soppressione di questo articolo.

Quando poi sia rigettata questa proposta, e che si discuta la questione nel merito, io mi riservo di rispondere alle osservazioni che sono state fatte dai vari oratori, e particolarmente dal deputato Martelli. Dimostrerò allora come, senza ledere i diritti di proprietà, possa la Camera approvare quest'articolo, e come sia indispensabile di approvarlo se si vuole prevenire gli abusi ed i gravi inconvenienti per la sicurezza e per la moralità che si lamentano.

PRESIDENTE. Il deputato Sappa ha facoltà di parlare.

SAPPA. Io credo che la disposizione che venne proposta dalla Commissione propriamente non si possa considerare quale disposizione di sicurezza pubblica, ma che si debba considerare piuttosto come una disposizione che attribuisce ai municipi la facoltà di comprendere nei loro regolamenti precetti a questo riguardo, perchè se fosse disposizione di pubblica sicurezza sarebbe tassativa e non facoltativa.

Ora, io ripeto, la facoltà che hanno i municipi di fare regolamenti obbligatorii nel loro territorio, loro è data dalla legge comunale, e non può essere quindi la sede in questa legge di una disposizione simile, sarebbe un confondere assolutamente le disposizioni di una legge coll'altra.

Dico poi che questa disposizione non può avere essenzialmente carattere di sicurezza pubblica nemmeno nel modo in cui è concepita, imperocchè nel modo con cui è espressa nel progetto di legge comunale, io capisco che vi sia una certa convenienza, poichè si considerano nell'articolo 178 del progetto di legge comunale gli accessi che sono verso la via pubblica, e qui vi è motivo di sicurezza pubblica per obbligare ad illuminare, acciò non possa accadere, a coloro che passano nelle vie, qualche attacco imprevisto; ma quando si tratta dell'interno delle case la previdenza della legge mi pare esorbitante; io credo veramente che voler considerare come via pubblica persino i corridoi che sotto i tetti danno accesso alle soffitte, come vorrebbe il deputato Bertini, sia una finzione legale molto eccessiva; d'altronde poi credo nemmeno che in quei luoghi sussistano quegli inconvenienti a cui si vorrebbe ovviare.

Certamente non è dove abitano persone meno facoltose che vi siano a lamentare furti; i furti si fanno dove vi sono oggetti da depredare, e non si hanno perciò a temere quei pericoli a cui vorrebbe rimediare l'autore dell'articolo.

Per altra parte poi io credo che il diritto di proprietà sarebbe essenzialmente pregiudicato da una disposizione simile, e credo che i proprietari saranno abbastanza accorti nel loro interesse di provvedere all'illuminazione nelle loro case per poterle affittare.

Ma il porre loro quest'obbligo in fin dei conti sarebbe un peso che ricadrebbe sulla povera gente, poichè i proprietari aumenterebbero i fitti, perciocchè le case appunto che sono abitate dalle persone più destituite di fortuna sono quelle che divise in piccoli alloggi, o camere, o soffitte alle quali si ha accesso per piccole scale e tortuosi corridoi, sono pur quelle che perciò richiederebbero maggiore spesa di illuminazione, ed in questa maniera se voi mettete questo carico ai proprietari, questo carico ridonderà, come già dissi, a pregiudizio degli inquilini più bisognosi.

Quindi credo che una disposizione simile ha bisogno di essere ben ponderata e studiata, e non essere messa fuori luogo e quasi improvvisata, come lo sarebbe in questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Sappa.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

PRESIDENTE. Ora metto ai voti l'articolo...

SAPPA. Domando la parola.

Siccome è stata rigettata la questione pregiudiziale, io proporrei l'articolo nei termini in cui è concepito nel progetto della legge comunale che fu presentata, io proporrei cioè che l'articolo fosse concepito in questi termini:

« I municipi avranno la facoltà di porre nei loro regolamenti per la polizia urbana l'obbligo ai proprietari delle case situate nei perimetri delle città di tenerle nelle ore di notte chiuse ed illuminati gli accessi verso la via pubblica. »

Parmi che in questi termini la disposizione sarebbe più razionale.

L'imporre poi l'obbligo ai proprietari delle case di avere portinai, io la reputo una cosa eccessiva; ciò è talmente vero che il progetto della Commissione è persino condizionato al caso che ciò sia possibile. Ma la legge non deve comandare che ciò che è possibile; se la legge stessa riconosce l'impossibilità della sua disposizione, io dico che essa stessa ne riconosce la sconvenienza. Se dunque la Camera vuole approvare una disposizione che sia possibile, non deve attenersi a quello che l'onorevole ministro dell'interno ha proposto nella legge comunale.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Sappa.

(È appoggiata.)

Il deputato Farini ha la parola.

FARINI. Non credo che si possa accogliere la proposta dell'onorevole Sappa. Egli vorrebbe estendere a tutti i municipi dello Stato la stessa provvisione di polizia, ossia vorrebbe dare a tutti i municipi la stessa facoltà. Ma per questo rispetto v'ha gran differenza fra i bisogni della sicurezza pubblica nei piccoli e nei grandi municipi; essendo, a mo' di esempio, manifesto che gl'inconvenienti che l'oscurità degli atrii e delle scale può produrre nelle città di Torino e di Genova non s'incontrano nei piccoli paesi.

Non so poi rendermi ragione che taluno possa dire che la oscurità degli atrii e delle scale non abbia attinenze colla sicurezza pubblica. Si è parlato solo di ladri. Io voglio concedere che non sia cosa molto frequente che per le scale della città succedano aggressioni, ma coloro che salgono lunghe, tortuose e scure scale vanno incontro certamente a pericoli di cadute che si vogliono evitare; nè so perchè non si debba pensare un poco a quei poveretti, i quali sono costretti a salire a tentone nelle soffitte, talvolta con un carico grave; credo adunque che sia veramente un oggetto di sicurezza pubblica l'averle le scale e gli atrii illuminati, ma affermo in pari tempo che non si può stendere questa stessa provvisione a tutti i municipi dello Stato. Si è detto che si reca offesa al diritto di proprietà. Se ciò fosse, si potrebbe dire che il diritto di proprietà è lesa ogni volta che s'impone una tassa. Ma non bisogna esagerare nessun principio per buono che sia.

Il Codice civile statuisce che il diritto di proprietà è rispettato, salvo le prescrizioni in contrario determinate dalla legge, la quale talvolta, come ognuno sa, abilita persino la espropriazione per utilità pubblica. E ci sono d'altra parte restrizioni al diritto di proprietà riconosciute dal Codice e dalle consuetudini di tutti i paesi.

Del rimanente, io ripeto che se v'ha ragione di arrecare ai proprietari un piccolo danno, è certamente quella d'impe-
dire che le scale e gli atrii si facciano nido di malandrini, e

forniscano comodità a molte sconcezze. In una legge sulla sicurezza pubblica conviene aver riguardo anche alla pubblica decenza.

Ora rimane a vedersi se sia meglio l'attenersi al partito proposto dal ministro e dalla Commissione, cioè a quello per cui si lascia ai municipi la libertà di deliberare se sia necessario l'approvare questo provvedimento. Se i comuni stimano che ciò sia necessario, si lasciano provvedere.

Che cosa sono i comuni se non che la rappresentanza dei proprietari? Se questi, per mezzo dei loro rappresentanti, volentieri si assumono tale carico, lasciate, o signori, che se lo imporgano. Nè crediate che sia provato che gl'inquilini siano quelli che pagano tutte le spese dell'illuminazione e dei portinai. L'onorevole deputato Martelli diceva che in ultima analisi tutte le tasse ricadono sui consumatori.

Io credo non ci sia verun economista che abbia potuto definire con precisione dove in ultima analisi vadano a cadere le tasse.

Esse cadono un po' sul consumatore, un po' sul produttore o sul proprietario, si distribuiscono, rimbalzano, si equilibrano in un modo o nell'altro, ma è ben lontano dall'essere provato come assioma che vadano a cadere tutte sui consumatori.

E giacchè l'onorevole deputato Martelli diceva che le ultime tasse hanno provato questa verità, farò notare a lui che la tassa sulle vetture pareva aver dato sul principio questo risultamento, facendo incarire i posti negli omnibus, ma poi si è visto che ad onta della tassa si sono ristabiliti i prezzi della primitiva tariffa.

Dunque anche questo spauracchio del consumatore che deve pagare tutto il di più non mi ritiene; ma da ultimo dico: paghi di più il consumatore ed il proprietario, nelle grandi città specialmente, gli è di sicurezza pubblica, di pubblica decenza, di pubblico inciviltamento l'aver gli atrii e le scale illuminate.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Martelli.

MARTELLI. Sottopongo alla Camera alcuni fatti che stanno contro le asserzioni testè messe in campo dall'onorevole membro della Commissione, deputato Farini.

Egli diceva non essere questa una limitazione di proprietà, bensì una norma, una miglior direzione data alla medesima; concedo sia conveniente alcune volte il dar norme all'esercizio delle proprietà; ma io prego la Camera di avvertire che con questo articolo si avrebbe, non più una semplice direzione all'esercizio, non più una semplice limitazione ai diritti, ma una vera e reale diminuzione della proprietà medesima.

Voci. È una contribuzione...

MARTELLI. È più che una contribuzione, è una diminuzione di proprietà!... Di più, se si stabilisce l'obbligo di avere un portinaio, si deve anche stabilire il diritto al municipio di fissare il luogo ove deve il medesimo avere l'abitazione, senza del che sarebbe inutile la prescrizione, perchè ciascuna casa credo che ha in realtà chi apre e chiude la porta, ma si tratta di vedere dove avrà sede questo portinaio; ciò non viene stabilito da questo articolo. Farò notare inoltre che queste parole « ove ciò sia possibile » sono così dubbie, così elastiche, che non potranno a meno di essere origine di parzialità e di arbitrii nella pratica applicazione per parte dei municipi, i quali per conseguenza potranno pretendere per mezzo dei loro agenti di ridurre una bottega o camera qualunque in portieria, togliendone perciò la libera disposizione al possessore, e così non dirigendo solo l'esercizio, ma limitandone affatto il diritto, violando così il principio

sancito dal nostro patrio Statuto, il quale dice che *la proprietà dev'essere inviolabile*.

Del resto io non intendo qui di aprire un campo di discussione in cui, credo, non debba, e non voglia certo fin d'ora, la Camera entrare.

Ritornando ora su quanto disse l'onorevole Bertini, che cioè gli atrii e le scale dei privati sono cose pubbliche, osserverò non sapere io comprendere come una privata proprietà possa convertirsi in uso pubblico senza il consenso del maggior interessato, voglio dire del possessore. Potrà o non potrà questi chiudere la porta, o la scala di sua casa senza bisogno d'autorizzazione? Non v'è chi lo neghi, ciò dipenderà dalle convenzioni, o patti che avrà cogli inquilini, e non mai ciò potrà stabilirsi equitativamente dal pubblico diritto.

Riescemi doloroso il dover entrare così di botto, ed *ex professo* a difendere i proprietari che alcune volte non sono i più onesti cittadini, ma la Camera, spero, vorrà avermi come perdonato.

Mi rincresce di non essere un dotto e profondo economista quale ha fama di essere il deputato Farini, vedo però ogni giorno che le imposte sulla produzione ricadono sui consumatori, e che quella si svolge in ragione della consumazione; cessata questa, non troverete più chi produca cosa, che così riuscirebbe inutile.

Dunque io credo di poter sostenere che lo stabilire pesi sulla proprietà delle case ricadrà sempre sui consumatori, cioè sugli inquilini. All'esempio citato dall'onorevole preopinante, che cioè l'imposta sulle vetture pubbliche venne sopportata dai concessionari, mi farò lecito di osservare che primieramente in diritto questo esempio non può servire di prova, giacchè sulle linee che sono servite da diligence, od omnibus, i cui concessionari non hanno, dopo le nuove imposte, aumentato i prezzi, ciò si deve attribuire a rovinose concorrenze di società anonime che opposero a piccoli mezzi isolati capitali riuniti, per così mettere in poco tempo a terra i loro competitori, e crearsi vita propria ed indipendente onde poi poter dominare col monopolio.

Infatti citerò l'esempio delle corriere di Novara che si trovarono obbligate di aumentare il prezzo delle loro corse da Torino di 2 lire, che certamente gravitavano sui viaggiatori, e così potrei citare altri molteplici esempi che per brevità ometterò.

Per le sopra addotte ragioni credo di non dovere accettare il proposto articolo di legge.

DEFORESTA, relatore. La Commissione non può stare sotto il peso dell'accusa di avere proposta una disposizione che violi il diritto di proprietà. Si viola la proprietà, quando se ne spuglia il proprietario, oppure quando lo s'impedisce di godere. Ora nè l'una, nè l'altra delle disposizioni che sono proposte dalla Commissione può avere quel risultamento. La prima disposizione fa facoltà ai municipi di obbligare i proprietari di case ad illuminare gli atrii e le scale. Ognuno vede che, non ostante quest'onere che può essere imposto ai proprietari, questi godranno sempre delle loro case. Avranno da fare una spesa che forse non farebbero, ma rimarranno sempre i possessori, e godranno pacificamente delle loro case. L'altra disposizione fa facoltà ai municipi di obbligare i proprietari delle case, dove ciò sia possibile, a stabilire il portinaio; e nemmeno con questa disposizione i proprietari non restano privati nè del possesso, nè del godimento di alcuna parte delle case loro. L'onorevole deputato Martelli diceva: ma può darsi il caso che il municipio, o chi per esso destini una camera piuttosto che un'altra pel portinaio. Ma egli può rassicurarsi da questo timore; io non credo che possa darsi que-

sta interpretazione alla disposizione della legge in discussione; non è mai stato nell'intenzione della Commissione, e certo neanche del Ministero che il municipio possa intervenire per designare la camera da destinarsi al portinaio; purché questi ci sia, sarà lecito al proprietario di stabilirlo ove meglio stima. E quando il municipio volesse pretendere altrimenti, il suo regolamento non sarebbe al certo approvato dal Governo. Vede dunque il preopinante che in nessun modo né diretto, né indiretto si viola il diritto di proprietà; tutta la questione sta nel vedere se la disposizione che si propone possa essere utile, e si noti che giudici di questa utilità saranno i municipi stessi.

Qualora la maggioranza dei Consigli comunali (e la maggioranza dei Consigli rappresenterà quella dei proprietari) riconosca che possa essere utile nell'interesse della pulizia locale, come della sicurezza pubblica e della morale di sottoporre i proprietari a questa leggiera spesa, io non veggo perché non debba essergli lecito di prescriverla, e come la legge non debba autorizzare il Governo di approvare in tal caso i regolamenti da farsi dai municipi. Abbiamo inteso ora dall'onorevole deputato Bertini che il municipio di questa capitale aveva fatto un regolamento in quella conformità, e che il Ministero, prima di approvarlo, avendo chiesto l'avviso del Consiglio di Stato in conformità della legge, il Consiglio di Stato ha opinato che non potesse concedersi la stessa approvazione perché mancava una disposizione legislativa. Ebbene si è questa disposizione legislativa che si tratta d'introdurre in questa legge.

Noi facciamo una legge sulla sicurezza pubblica, la facciamo mentre da tutte le parti si lamenta che non sono abbastanza tutelate le proprietà e le persone, mentre si vogliono leggi preventive più efficaci, mentre insomma tutti dicono che importa grandemente alla conservazione ed al credito delle nostre istituzioni che si prevenzano i reati, che la proprietà e le persone sieno garantite, e vorremo perfino denegare ai municipi l'appoggio necessario per adottare le misure che possano credere necessarie per garantirsi essi medesimi!

La Commissione insiste per quanto sa e può nella sua proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Pernati ha facoltà di parlare.

PERNATI. L'articolo di legge che ci si propone è dettato dall'idea di stabilire una norma nell'interesse della sicurezza pubblica, come ha ripetuto or ora l'onorevole relatore; ma io domando se qui si tratta di sicurezza pubblica. In quanto a me intendo la sicurezza pubblica delle persone che passano in sito pubblico; non intendo per sicurezza pubblica quei provvedimenti che si vorrebbero prendere a tutela delle persone che sono in siti privati, che sono in casa; io non credo che la legge si debba estendere a tutelare le persone nei siti privati; questa dunque sarebbe una legge di sicurezza privata, poichè io riguardo le scale come siti privati, di proprietà privata, sebbene qualcuno abbia mosso dubbi in proposito. Quanto meno è certo che quando il proprietario farà chiudere la porta, nessuna guardia di polizia vi si potrà introdurre senza un mandato del giudice o dell'autorità competente; e se voi farete una legge per obbligare ad illuminare le scale, il proprietario chiude la porta, ed ecco che la legge non colpisce più la scala, cioè è senza effetto. Io tengo molto a fare delle leggi pratiche ed efficaci.

Si dice che si farà a questo proposito un regolamento generale. Vediamo se ciò è facile. Se percorriamo le case di Torino, troveremo che, salendo le scale, e giunti specialmente ai sottotetti, vi sono dei corridoi in varie direzioni, i quali

spesse volte si elevano l'uno dall'altro di cinque o sei gradini: si potranno questi corridoi chiamare scale perchè ci sono alcuni gradini per salirvi? Io non lo credo. Ecco adunque una difficoltà, in primo luogo, per definire come si debba applicare la denominazione di scale.

Io chiedo come si possa fare un regolamento generale in una materia la quale è subordinata affatto alle circostanze di ogni scala; tanto è vero che il Consiglio comunale di Torino quando ha proposto questo suo progetto di regolamento aveva stabilito che la competenza d'illuminazione per ogni scala fosse determinata dal perito civico, avuto riguardo alle circostanze, il che vuol dire che si faccia un regolamento per ogni scala.

Diffatti non potete dire che per ognuna basti un lume; vi saranno dei casi in cui per ogni tronco di scala ce ne vorrà uno. E poi bisogna vedere la qualità dei lumi; se mettete dei lumi a gaz, basterà un minor numero di lumi di quello che si richieda se sono ad olio. Il proprietario, il quale illuminerà a gaz, farà cambiare il regolamento particolare che ha formato per lui specialmente l'architetto e viceversa.

Non basta ancora; bisognerà determinare precisamente i siti in cui sia collocato il lume, poichè da ciò dipende l'effetto che produce, onde le scale siano ben chiaramente illuminate.

Il municipio ha creduto di evitare questa difficoltà dicendo che le scale siano sufficientemente illuminate, ma una tale disposizione non potrebbe che aprire la strada a mille arbitrii; insomma si dovrebbe per Torino, per esempio, fare nientemeno che un regolamento, il quale si suddividerebbe in pratica in 150 regolamenti particolari, se sono 150 le scale. In fine dei conti ciò porterebbe una spesa grave: e questa chi la pagherebbe? Non parlo delle scale degli'inquilini ricchi, perchè una scala ampia di un gran palazzo può essere illuminata con un sol lume; parlo delle scale delle case più umili dove vi vorranno 10 e forse più lumi per illuminarne ogni ramo, e dove vi sarà quindi una spesa molto maggiore.

Chi sopporterà questa spesa? Si dice, secondo le norme di economia politica, si divide tra il consumatore ed il produttore.

Signori, io parlo a persone che abitano e conoscono Torino e mi appello all'esperienza di ciascuno, e domando: quando si attuò l'imposta sui fabbricati, chi l'ha pagata? I proprietari? Chiedo perdono, i proprietari hanno per lo meno accresciute del decimo le pigioni; dico per lo meno perchè altri fecero aumenti assai maggiori.

Mettete ora questo nuovo carico, e vedrete che non lo sopporterà il proprietario, ma sarà sopportato dai poveri inquilini; dico dai poveri perchè per le scale dei ricchi non si dovranno aumentare i lumi. Dunque in questa legge manca anche l'equità.

Ma, si dice, i proprietari delle case sono in maggior numero, ed impediranno che si abusi con questi regolamenti nei Consigli comunali. Io non lo credo, poichè sono certamente in molto maggior numero tutti quegli altri che, essendo soggetti ad altre imposte, come all'imposta personale e mobiliare ed all'imposta sul commercio, entrano perciò nei Consigli comunali, e così la maggioranza in essi non sarà di coloro che sono sottoposti alla tassa sui fabbricati.

Lasciando dunque anche a parte la questione della lesione che con una legge di tal fatta si reca alla libertà della proprietà, io credo che non convenga dare questa facoltà ai municipi, poichè condurrebbe ad un arbitrio esorbitante, che si risolverebbe in continue multe. Questa è una cosa che non abbisogna di dimostrazione. Basta leggere il regolamento che

aveva proposto la città di Torino a questo riguardo per vedere che questa disposizione in pratica non è eseguibile senza gravi inconvenienti: in esso si diceva, se non erro, che le scale debbono essere illuminate in modo che si possano vedere gli oggetti soprastanti, circostanti e sottostanti. Domando se sia possibile avere criteri certi e positivi per decidere su questi particolari.

Ciò che dico non fa torto al Consiglio comunale di Torino, esso ha fatto tutto quello che poteva; è la disposizione stessa che non può essere definita; la legge non dev'essere lasciata all'arbitrio di un architetto municipale che stabilisca il numero, la qualità ed il sito dei lumi che vi devono essere in guisa che per ogni casa ci sarebbe un registro a parte aperto al municipio. Le guardie civiche dovrebbero andare in giro su per la scala, onde riconoscere se quelle prescrizioni siano adempite, ed in difetto accertare le contravvenzioni. Sarebbe una serie di difficoltà, di arbitrii e di vessazioni. Dunque, io ripeto, questa disposizione di legge sarebbe quasi inesequibile, e per questo io la respingo.

BERTINI. Domando la parola per rettificare un solo fatto...

PRESIDENTE. Perdoni, la parola spetta al deputato Sappa.

SAPPA. Dal voto con cui la Camera ha testè rigettato la questione pregiudiziale, io argomento che la maggioranza di essa propende ad accettare questa disposizione: per conseguenza io ho creduto dover presentare il mio emendamento nei termini che mi parvero i più conformi ai principii generali, e meno si scostano dal rispetto dovuto al diritto di proprietà, ed ho riprodotto la disposizione inserita nel progetto della legge comunale, profittando tuttavia della lezione datami dall'onorevole Farini, circoscrivendo cioè questa disposizione alle città che hanno una determinata popolazione.

Io credo che, ridotta in questi termini questa disposizione, si ottiene per essa quanto ragionevolmente si può pretendere a titolo della pubblica sicurezza, perchè quando si obbliga a tenere chiusa la porta della casa l'interesse pubblico è garantito: il resto è d'interesse privato.

Non accetto poi la teoria del signor relatore, il quale dice che i proprietari delle case sono rappresentati dal Consiglio comunale in modo che quanto si fa dal Consiglio può ritenersi fatto da loro stessi. Se si tratta degli interessi comuni, anche io credo che i proprietari sono rappresentati dal Consiglio comunale; ma se si tratta dei loro interessi privati, come ritengo sia il caso presente, dubito assai che essi scelgano il municipio per loro rappresentante.

Io credo adunque che bisogna attenersi a questo principio: se la porta è aperta, l'interesse della sicurezza pubblica può richiedere che le scale siano illuminate, ed in questo caso sta la disposizione; ma, se i proprietari si assoggettano a chiudere la porta, allora l'obbligo d'illuminare deve cessare, altrimenti, ripeto, sarebbe lo stesso che impedire il proprietario di usare della sua proprietà nel modo che più gli aggrada e crede conveniente al suo interesse, diritto questo che non si può circoscrivere se non per evidente e grave motivo di pubblica utilità, utilità che non può esistere laddove pel fatto della chiusura della porta d'accesso il pubblico non è ammesso.

Quanto all'obbligo di tenere un portinaio, ognuno vede quanto sarebbe gravoso lo stabilirne uno in tutte le case. Diffatti la Commissione di ciò parve siffattamente persuasa, che propose di porre in esecuzione tale disposizione se sarà possibile.

Ciò posto, io dico che, se i proprietari la crederanno con-

veniente, vi si atterranno nel loro stesso interesse, ma non penso che si possa rendere obbligatorio dal comune a suo arbitrio.

Per siffatte ragioni io spero che la Camera adotterà il mio emendamento, il quale, ripeto ancora una volta, altro non è in sostanza che la disposizione dal Ministero proposta nella legge comunale.

MELLANA. L'onorevole relatore della Commissione ha presa l'iniziativa di quest'articolo, ci ha ammoniti che i lumi sulle scale interessano le nostre libere istituzioni.

Io invece credeva che tale consumo interessasse i produttori di olio ed i fabbricanti del gaz. (*Viva ilarità*) Allo svolgimento delle nostre libere istituzioni si richiedono ben altri lumi; anzi opino che la somma non lieve che con questo articolo si farà forse sprecare, meglio gioverebbe ove fosse rivolta a dare più ampia educazione alle nostre popolazioni. (*Movimento su alcuni banchi*)

Ma io lascio stare la parte di questo articolo che concerne i lumi, che potrei anche accettare, e mi limiterò a parlare contro quella che si riferisce ai portinai, perchè di ben altra e grave importanza.

Anzitutto osservo che, se si può assentire ad una limitazione delle proprietà, ove si estendesse a tutti, qualora si restringesse soltanto ad alcuni casi, altamente il dico, per niun modo la si potrebbe ammettere.

Ciò posto, io scorgo che siffatta disposizione relativa ai portinai dovrà solo adottarsi se ciò sarà possibile. Inserendo tali espressioni nella legge, chiaro apparisce che si lascia questo all'estimazione, all'arbitrio dell'autorità locale, o di qualche perito. Osservo poi che tale prescrizione per la capitale può forse essere di lieve momento; quanto alle 50 città capoluoghi di provincia può avere l'effetto di disertare le case cui si applicasse tal legge; imperocchè chiunque sia un po' pratico delle città di provincia, potrà far fede che in tal guisa si allontanerebbero gl'inquilini.

Nè qui vale la ragione addotta ieri l'altro dal ministro, vale a dire che a nessun galantuomo preme il nascondere il suo domicilio.

Io credo a tale proposito che nelle piccole città di provincia a molti interessa di non avere un testimonio continuo alla porta, il quale possa fare la storia di chi entra o sorte, e sapere cosa si fa nella casa. (*Susurro*) Sissignori, io sostengo che nelle città di provincia il portinaio sarà considerato come una spia or gratuita, or compra da poche lire per sapere i fatti altrui. (*Movimenti*)

E se volete vi dirò intiera la verità; questa usanza, o signori, noi la ereditammo da Milano e da Parigi; e come si sieno valse il Governo austriaco e la polizia in Francia dell'opera dei portinai per lo spionaggio governativo non fa d'uopo che io lo dica. Per certe polizie è molto comodo l'avere ad ogni porta chi può corrompere o col denaro o colle minacce. (*Rumori — Oh no!*)

Non nego che i portinai nelle grandi città possano rendere utili e forse indispensabili servizi; ma che i Governi, ai quali ho accennato in molte circostanze, non se ne siano prevalso come di stromento di polizia, è un negare la verità.

Io dico adunque che nelle piccole città dove interessa ad ognuno di essere tranquillo nella propria casa, e di non avere alla porta un inutile ed importuno testimonio che lo sorvegli e riconosca che cosa fa, quando va e quando viene, il voler imporre i portinai sarà riconosciuta cosa dannosissima; ciò non toglie che se ne valgano coloro cui ciò piace; ma imporlo, ed arbitrariamente, sarebbe intollerabile.

Se la legge crede di poter fare questa restrizione alla pro-

prietà, allora si faccia una misura eguale per tutti, ma non si crei almeno l'arbitrario con quella formola elastica se ciò sarà possibile.

Si osservi poi che poche sono le case che in provincia potrebbero sopportare la spesa di un portinaio, che si può calcolare a 200 o 250 lire all'anno. Nelle provincie le case che contano molti affittavoli (ove pochissime ne escludiate) sono quelle che danno appunto un lieve provento ed insufficiente a tale spesa. Nelle provincie vi sono case ove abitano i 20 o 30 inquilini, e che non danno la rendita di lire 1000; ove impostate tale carico, la spesa non può a meno che farsi sentire anche in parte sugli inquilini; e quelli saranno poco grati alla filantropia della Commissione che vuole dotarli di lumi e di portinaio.

DEFORESTA, relatore. L'onorevole deputato Mellana non mi ha inteso; io credo che interessa le nostre istituzioni che le leggi si facciano, che si facciano in modo efficace, e che non rimangano illusorie; questo e non altro è ciò che ho detto, e ciò che penso.

In quanto al merito, io non farò che una sola osservazione, e dirò all'onorevole preopinante che io mi meraviglio che egli, caldissimo difensore dell'indipendenza dei municipi, egli che ha la maggiore confidenza in essi, trovi che non debba approvarsi la proposta della Commissione, la quale lascia appunto alla prudenza ed al giudizio dei municipi di prescrivere l'illuminazione degli atrii e delle scale, e lo stabilimento di portinai qualora lo credano conveniente all'interesse pubblico. Se egli non ha confidenza nei municipi, chi gliela avrà?

La Commissione non si sarebbe mai aspettato di trovare un oppositore a questa disposizione nell'onorevole deputato Mellana.

FABINI. L'onorevole deputato Sappa ha creduto che io voglia dargli una lezione. Si persuada che per verità non ho l'arroganza di dare lezioni né a lui né ad alcun consigliere di Stato. Dio tolga che io abbia tanta arroganza!

Espongo la mia opinione sulla questione che si agita, e come membro della Commissione reputo dover mio lo sforzarmi a provare che essa non ha mancato di senso comune e che ad un tempo non ha violato i grandi principii nel proporvi l'approvazione di quest'articolo. Quindi con tale modesto fine e non certo con quello di dare lezione a chicchessia, seguirò a dire qualche cosa in risposta a ciò che espose l'onorevole Pernati. Egli comincia col dire: voi fate una legge di sicurezza pubblica, ma questo delle scale gli è un affare di sicurezza privata. Domando perdono all'onorevole Pernati. Se la sicurezza pubblica riguardasse solo ciò che si fa sulle piazze e nelle strade, allora sarebbe inutile il far questa ed altre leggi. Tutti i delitti chesi commettono nell'interno delle case riguardano bene la sicurezza pubblica anch'essi come quelli che si commettono in mezzo alle piazze. Una legge di sicurezza pubblica riguarda tutte le cose che interessano il pubblico.

L'onorevole Pernati ha spese molte parole per provare che la nostra legge non sarà eseguibile; e qui è andato a speculare i comignoli delle case, gli anditi più oscuri che vi sono, e ci ha detto se dovranno mettere piuttosto i lumi qui che là. Rispondo che la legge non scende a questi particolari. La nostra legge non definisce i modi e le regole sull'illuminazione delle case e sui portinai; null'altro noi vogliamo statuire se non che i municipi, aventi più di 20,000 anime, possano ordinare che si stabiliscano portinai, e s'illuminino gli atrii e le scale. Questi municipi che tutti apprezziamo e che tutti dobbiamo apprezzare perchè essi rappresentano più che ogni al-

tro gli interessi del loro paese, questi municipi, ai quali tutti vogliamo dare libertà, sono i giudici a cui ci rimettiamo per stabilire se si debba o no illuminare, se si debbano o no mettere i portinai.

L'onorevole Pernati diceva: ma, se i proprietari chiudono la porta? E buon pro loro faccia! Chiudano la porta ed allora non ci avrà che vedere la guardia di sicurezza pubblica.

Ma, signori, dove si terrà la porta chiusa? Sarà chiusa nelle piccole case abitate dal proprietario; ma dite al proprietario che ha 20, 30, 40 famiglie, alle volte mille inquilini nella sua casa, dategli che chiuda la porta, e vedrete se affitta ancora la sua casa. Sarà nell'interesse suo di lasciarla aperta.

Si è anche detto che ciò porterà una spesa la quale potrebbe a miglior ragione essere fatta per l'educazione pubblica. Ma, se pel maggior bene che si potrebbe ottenere dallo spendere una somma qualunque non si dovessero fare le altre spese che recano un bene minore, ogni giorno quando stanziamo spese si potrebbe mettere innanzi la stessa obiezione. Oltre di che noto che in questo argomento vi entra pure, mi permetta l'onorevole Mellana, qualche considerazione d'educazione pubblica, poichè se è vero, come è verissimo, che si commettano sconcezze per gli atrii e le scale oscure, gioverà certamente all'educazione pubblica l'impedire che si commettano.

Nè si parli di questo peso dei proprietari di case, come se risguardasse la maggior parte della popolazione dello Stato.

Non ho bisogno di dire a questa Camera quanto siano poche le città del nostro Stato in cui la popolazione sia maggiore di 20,000 anime, e queste sono le sole città in cui i municipi avranno facoltà di porre la gravezza. Certo vi sono città per cui dovrebbe farsi apposta una legge di tal natura, e di queste è Torino, perchè stimo che sia delle pochissime, forse l'unica, in cui vi siano amplissime case che sono dette *isole*, che contengano tanta popolazione quanta altrove ne cape in un municipio, e starei per dire che là dentro si potrebbe anche, dando un po' nel paradosso, dire che sono luoghi pubblici.

Vi sono molte case di Torino che hanno l'aspetto di falandieri, nè certo si può dire che là dove tanta popolazione sta e si muove non si debba avere riguardo di sicurezza pubblica.

Spogliando la questione di tutti gli incidenti che sono insorti, io dico: noi vi proponiamo di dare libertà ai municipi di fare ciò che credono più conveniente, più decente nel loro paese: volete concederla, o signori? Io ho fiducia che tutti quelli che favoriscono la libertà municipale prenderanno il partito in favore della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Notta.

NOTTA. Veramente io aveva chiesta la parola solo perchè mi pareva che la censura mossa dall'onorevole deputato Pernati sui regolamenti della città di Torino fosse spinta oltre quella misura che si deve avere quando si parla di un documento che non si ha sotto gli occhi nè si conosce da chi ne sente a parlare, e che anzi non si ha nemmeno da discutere da chi lo sente a criticare.

E trovo poi singolare che sia sortita dall'onorevole consigliere di Stato una definizione singolarissima delle leggi di sicurezza pubblica, definizione che venne già rilevata dall'onorevole preopinante.

Io credeva che un reato commesso sopra una scala, come un reato commesso in una camera fosse sempre una violazione alla sicurezza pubblica, quindi che tutti i regolamenti che coadiuvano a prevenire, o coercire questi reati potessero considerarsi come misure di sicurezza pubblica.

Ma il consigliere Pernati ci ha insegnato che per effetto del solo luogo in cui si commettono i reati, e non dalla violazione dell'ordine pubblico, della sicurezza del pubblico vengono a rendersi atti passibili delle leggi di sicurezza pubblica.

Veramente la questione che si presentava in quest'articolo di legge era di vedere se si poteva menomare l'uso della proprietà; ed io ho imparato nel primo anno del corso di leggi che la proprietà non è altro che la facoltà di disporre liberamente di una data cosa, quando non vi osti nè la legge, nè, come si diceva, una convenzione, o la volontà del testatore. Quindi, quando si parla di proprietà bisogna intendersi sul senso di questa parola, e bisogna intenderla come la definiscono tutti i giureconsulti romani. Se i poteri che debbono sancire queste disposizioni credono di dover menomare l'uso della proprietà nell'interesse pubblico, nulla vi osta, non avvi violazione di proprietà, ma una modificazione nell'uso della medesima richiesta da un interesse maggiore, e questo si è quello della sicurezza pubblica. Ora questo interesse è tale che deve far sottomettere i proprietari a qualche menomazione nell'esercizio dei loro diritti, perchè quando si parla di sicurezza pubblica non si parla soltanto nell'interesse dei proprietari, ma nell'interesse della maggior copia dei cittadini, di quelli appunto che non sono proprietari; tanto debbe esserci cara la vita di quelli che sono proletari quanto la vita di quelli che sono proprietari, ciò tanto più in una Camera come la nostra che ha sempre dimostrato molta simpatia per le classi dei non proprietari. I pericoli che corrono gl'individui appartenenti a queste classi ci sono già stati descritti dall'onorevole Farini. Questa povera gente deve salire sino agli ultimi piani di un abitato, deve percorrere non soltanto quelle parti delle scale che danno accesso agli appartamenti signorili, e che sono illuminate, ma le parti superiori che danno accesso alle abitazioni dei meno facoltosi e poveri, e che sono quasi sempre nell'oscurità; e talvolta un povero vecchio od un fanciullo deve rientrare in casa senza guida, senza compagnia, mal fermo nella persona, ed anche carico di qualche peso, ed allora, lo ripeto, queste persone hanno bisogno dell'illuminazione più di quello che ne abbiano bisogno le persone agiate che possono farsi accompagnare, e trovano lume nei tratti di scala che debbono percorrere.

Dobbiamo poi anche prendere in considerazione gl'interessi della morigeratezza pubblica: nelle città grandi certamente si deve badare a non lasciare questi ritrovi, e ricoveri pei cattivi costumi. Inoltre il modo con cui è concepito quest'articolo è tale da lasciare una libertà ai municipi nel regolare questi provvedimenti di sicurezza pubblica, secondo le circostanze particolari di ciascun municipio; in questa guisa non credo che si corra pericolo di menomare i diritti dei proprietari di cui si vogliono portare così zelanti difensori alcuni degli oratori precedenti. I municipi, tanto più quelli di cui è cenno all'articolo 44, sono certamente composti di un numero tale d'individui a cui, e per capacità e per la varia loro sociale posizione, non potrà sfuggire alcuna delle fatte considerazioni; essi terranno certamente conto nelle loro deliberazioni degli interessi di tutte le classi della società; le misure che proporranno avranno, non ne dubitate, quell'aspetto di generale interesse che non avrebbero quelle che fossero proposte da un Consiglio di ristretto numero, di un municipio non contemplato nell'articolo di legge proposto, quindi io credo che non vi sia alcun rischio di porre un soverchio limite alle proprietà dei padroni di casa, adottando il medesimo.

Finalmente si è detto da alcuni che queste spese sarebbero

state molto gravi per gl'inquilini; ma io chiederò a quelli che sostengono maggiormente una tale opinione se vi sia alcun inquilino che abbia mai mosso lagnanza che questa spesa possa essergli molto grave. Finora si è sempre detto che non conviene la proprietà, obbligando i padroni delle case alla spesa del portinaio e dell'illuminazione delle scale, ma non avvi alcuno di quelli che hanno parlato in questo senso che possa dir esservi degl'inquilini che siansi lagnati pel timore che si possa avere qualche aumento di spesa per questa disposizione. Io mi ricordo che quando si trattò nel consesso municipale di questa questione non si fece alcuna lagnanza per parte d'inquilini; chi fece difficoltà furono quelli che veramente erano proprietari di case, quindi io credo che il vero interesse generale, quello degl'inquilini non ha mai fatto muovere protesta o lagnanza alcuna per timore di spese relativamente a questa disposizione.

Terminerò col dire che il timore poi che i municipi posano in alcun modo abusare della facoltà che loro viene attribuita da questa legge non ha fondamento alcuno, perchè molte altre disposizioni di leggi attualmente in vigore danno facoltà ai municipi che sono molto più limitative della proprietà, di quella che loro accorda la disposizione che si sta discutendo.

Se così non fosse, non si potrebbero più fare regolamenti edilizi, determinare la larghezza delle strade, l'altezza delle fabbriche, l'ampiezza dei cortili, e via dicendo; bisognerebbe insomma lacerare gli articoli che esistono nella legge comunale per mettere in uniformità le disposizioni della legge esistente colle disposizioni di questa che dovete fare: ed in verità se trovate una violazione in questa legge, perchè non l'avete trovata nella legge comunale? Perchè non avete impugnato tutte quelle disposizioni? Io dico adunque che non bisogna spingere all'eccesso la teoria del rispetto alle proprietà, perchè non bisogna farsi un'idea della proprietà differente di quello che realmente è, e che quando si abbia un'esatta idea di questa proprietà, comprende benissimo che le regole, le quali vogliono conciliare l'interesse della proprietà di un padrone di casa, di qualche privato coll'interesse delle persone tutte o proprietarie, o no, e così del pubblico, sono regole che si possono adottare senza avere lo scrupolo di commettere alcune violazioni nè contro lo Statuto, nè contro i principii che sono tutelari della società civile; che perciò, posto a parte questo pericolo entrando nell'articolo, esso è tale che lascia soltanto ai municipi quella parte d'azione che si può dai medesimi avere senza cadere in alcuna di queste violazioni, e che per altra parte è richiesta da considerazioni veramente d'interesse pubblico, come quello della sicurezza individuale di tutti, e di coloro anche che non sono nè ricchi, nè nel caso di potersi fare in sostanza assistere con mezzi loro particolari, che sono di più anche nell'interesse della pubblica morigeratezza.

Ciò posto, credo che si possa adottare in massima questo articolo, salvo ad accogliere quegli emendamenti che maggiormente ancora potranno conciliare i diversi accennati interessi a cui deve provvedere.

PERNATI. Chiedo la parola per un fatto personale.

Mi si è risposto come se avessi portata qui la questione nella qualità di consigliere di Stato; io dichiaro, poichè si accennò al Consiglio di Stato, che esso non ha fatto altro che dichiarare che, a suo avviso, non vi erano disposizioni di legge che dessero la facoltà al municipio di Torino di fare un tale regolamento; quest'è il parere del Consiglio di Stato.

Qui se ho parlato, ho ciò fatto come deputato, e per conto mio, e non come consigliere di Stato.

Quanto poi a ciò che ho detto circa all'ufficio della sicurezza pubblica, vedo che sono stato inteso in senso diverso. Io ho detto che questa disposizione di legge non concerne la sicurezza pubblica, inquantochè l'autorità deve coprire della sua tutela quei siti dove il pubblico va; ora nelle scale il pubblico non ha verun diritto di andare, tanto è vero che nessuno mai negherà il diritto al proprietario di casa di chiudere la sua porta, e quando la porta è chiusa, il pubblico non entra. (Si ride) Dunque non si può dire sito pubblico, perchè sito pubblico è quello dove ognuno ha diritto di andare...

PRESIDENTE. Prego l'oratore di attenersi puramente al fatto personale.

PERNATI. Non insisterò più oltre. Dirò soltanto che non ho voluto censurare il municipio di Torino; quel Consiglio comunale ha fatto il possibile per sciogliere questa difficoltà; ma questa questione è così difficile, che non vi è potuto riescire.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione. (La Camera approva.)

Due emendamenti sono stati presentati, uno del deputato Sappa così concepito:

« I municipi delle città la cui popolazione eccede i 20 mila abitanti potranno con regolamenti approvati per decreto reale imporre ai proprietari delle case situate nel perimetro dell'abitato di tenere nelle ore di notte chiusi od illuminati gli accessi verso la via pubblica. »

Un altro emendamento è stato proposto dal deputato Martelli...

MARTELLI. Ritiro il mio emendamento, perchè quello del deputato Sappa è conforme al mio.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento del deputato Sappa...

MELLANA. Domando una spiegazione. Vorrei sapere se nell'emendamento Sappa è o no compresa la disposizione in merito ai portinai, giacchè è appunto contro questa disposizione che io ho parlato.

PRESIDENTE. Non si comprendono.

Metto ai voti l'emendamento Sappa.

(Dopo prova e controprova la Camera rigetta.)

Metto ai voti l'articolo della Commissione.

MELLANA. Io rinnovo la mia proposta.

PRESIDENTE. Ella proporrebbe di togliere quanto è relativo ai portinai, cioè nel primo alinea le parole « come pure a tenervi un portinaio dove ciò sia possibile, » e nel secondo le parole « e per quelle concernenti il portinaio una multa estensibile a lire 250. »

Metto ai voti la soppressione di queste parole.

(Dopo prova e controprova la soppressione non è accettata.)

Metto ai voti l'articolo della Commissione.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

« Art. 45, ora 40. La soppressione od interdizione dall'esercizio della professione di oste, locandiere, bettoliere, birraio, caffettiere, e da quella di tener giuoco di bigliardo od altro stabilimento aperto al pubblico, dovrà sempre essere pronunciata nei casi contemplati dall'articolo 313 del Codice penale. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 46, ora 41. Le licenze per gli esercizi pubblici di cui nell'articolo 76 della legge 7 ottobre 1848 dovranno anche essere sottoposte al visto dell'autorità politica provinciale. »

« In caso di rifiuto di quelle o di questo, si osserverà il disposto dagli articoli 26, 32 e 35 della presente legge. »

« L'autorità di pubblica sicurezza farà chiudere tutti gli esercizi pei quali non si ottenne regolare concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza. »

MELLANA. Alcuni istanti sono, il signor relatore ed il deputato Farini si facevano campioni della libertà dei municipi ed appuntavano me di volerla menomare.

Gli onorevoli preopinanti non comprendevano per avventura che innanzi alla libertà dei municipi sta quella degli individui, e che innanzi alla prima vuoi difendere la seconda. Invece i signori della Commissione vogliono far sancire delle restrizioni sugli individui per mezzo dei municipi...

DEFORESTA, relatore. Domando la parola.

MELLANA... riservandosi poi alla loro volta di sacrificare la libertà dei municipi a favore del Governo. Eccone in questo articolo una prova; delle più luminose ancora ne offriranno gli articoli che seguono, e che verremo combattendo.

La legge del 7 ottobre 1848, relativa ai comuni, la quale, come asserivo in un'altra seduta, non doveva essere toccata finchè si fosse addivenuto alla discussione della legge sul riordinamento dei comuni, venne mutata la quarta, la quinta, la decima e forse la cinquantesima volta a detrimento della libertà dei municipi. Io domando a questi signori, i quali menano tanto vanto di essere fautori di tale libertà, se non sia vero che, non una, ma parecchie fiate fu toccata la legge comunale dianzi mentovata, con iscapito della libertà dei municipi, e se essi non la sacrificano un'altra volta in questo articolo, introducendo il visto della polizia per rendere esecutorie le licenze per esercizi di osterie, caffè, bettole e simili, che solo appartiene ai comuni di concedere.

DEFORESTA, relatore. Forse l'onorevole Mellana non ricorda le disposizioni della legge del 7 ottobre 1848. Se egli le ricordasse vedrebbe che la Commissione è stata conseguente coi principii che sosteneva poc'anzi, e pei quali essa credeva trovare validissimo appoggio nell'eloquente di lui parola.

A termini della legge 7 ottobre 1848, non era in facoltà del sindaco di concedere le licenze per questo esercizio; propriamente l'autorità del sindaco era ridotta ad una semplice proposta, e chi in effetto concedeva le licenze era l'intendente della provincia.

MELLANA. Ma no! Interpreta male la legge.

DEFORESTA, relatore. Domando scusa, abbiamo il testo della legge che può far vedere chi si apponga bene o male.

Invece, a tenore della proposta della Commissione, la licenza sarà accordata dal sindaco il quale avrà pertanto l'iniziativa, e l'intendente col suo visto non avrà in sostanza che il diritto di un voto, diritto che è impossibile di contestargli; giacchè, come autorità politica, conviene necessariamente che abbia un'ingerenza in un'autorizzazione che può interessare, non solo la polizia locale, ma ben anche la sicurezza pubblica.

La Commissione è poi andata ancora più oltre, ha anche stabilito il temperamento già adottato in altri analoghi casi notati dalla Camera, cioè il ricorso all'autorità superiore, ove il richiedente, cui si è denegata l'autorizzazione od il visto, creda che il rifiuto sia ingiusto.

Io credo quindi che l'onorevole preopinante e la Camera riconosceranno come la Commissione sia stata conseguente con sè medesima e coi principii di libertà ai quali essa ha dimostrato abbastanza in tutta questa legge di avere il massimo rispetto.

Io persisto pertanto nella proposta della Commissione.

DEPRETIS. Le disposizioni della legge precedente è vero che sono espresse con parole che non sono ben chiare. L'articolo 76 della legge 7 ottobre 1848, a cui si riferisce l'articolo attualmente in discussione, dice che il regolare conformemente all'ordine pubblico l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè e simili stabilimenti pubblici spetta al sindaco.

La stessa legge dice poi, per la concessione di siffatti esercizi (caso alquanto diverso), che il sindaco, di concerto col Consiglio delegato, ne riferirà all'intendente della provincia. La legge non aggiunge altro.

È un fatto però che una volta che il sindaco, d'accordo col Consiglio delegato, aveva fatta la concessione, gli intendenti non pretesero di poterla né revocare né invalidare. Potevasi addurre infatti a difesa di questa pratica il principio di libertà degli individui e dei comuni, pei quali è specialmente sancito nell'articolo 276, il quale dice che l'approvazione cui sono soggetti gli atti dei Consigli non attribuisce a chi la deve impartire, salvo espressa disposizione di legge, la facoltà di dare una disposizione diversa da quella che fu proposta.

Ma l'obbiezione che fu fatta dall'onorevole deputato Meliana non si riferisce tanto alla legge esistente, quanto alla legge da farsi; è una questione legislativa.

Ora non può a meno di fare un certo senso che si agiti una questione gravissima come questa, mentre sta innanzi alla Camera la nuova legge comunale, nella quale è innegabile che questa questione verrà più completamente discussa e risolta, di quello che non si possa in una legge di pubblica sicurezza, la quale non comprende nemmeno tutti i bisogni ai quali vuolsi provvedere.

Io prego la Camera a permettermi alcune brevi osservazioni, intese unicamente a dimostrare la gravità della questione che attualmente si tratta.

Io credo che in nessun caso la gravità delle disposizioni dell'articolo 25 del progetto della Commissione appaia tanto evidentemente come nell'applicazione che se ne fa all'articolo 46, riguardo al quale debbo avvertire che mi pare sia occorso un errore di stampa, poichè vedo citati gli articoli 26, 32, 33.

L'articolo 26 non parla che degli stranieri che dovranno ottenere una licenza per iscritto dall'intendente della provincia o dal sindaco, in occasione di fiere o mercati in luoghi posti a 15 chilometri dal confine.

Si vede però dal senso della disposizione che la Commissione voleva riferirsi all'articolo 25, e lo stesso signor relatore l'ha detto implicitamente quando asseriva che per l'esercizio delle professioni contemplate nell'articolo 76 della legge comunale sono ammesse quelle stesse cautele che sono stabilite per le professioni sulle quali si è parlato precedentemente.

Ritornando alla questione, dico adunque che in nessun caso, come in questo, appare così grave; si tratta, quando le disposizioni sancite da quest'articolo avranno vigore di legge, niente meno che di stabilire che in nessun luogo dello Stato si possa attendere all'esercizio di queste professioni che sono numerosissime ed importanti, se non dietro licenza dell'autorità comunale, confermata da una seconda autorizzazione dell'autorità amministrativa provinciale.

Non si potrà intraprendere il loro esercizio senza l'assenso o, meglio, il beneplacito (giacchè in fondo il visto si risolve in beneplacito) del potere esecutivo.

Ma non si limita qui la disposizione di questa legge; è stabilito inoltre che le licenze devono rinnovarsi annual-

mente. E così di tutte le professioni di questo genere attualmente in attività, nessuna potrà continuare se non dietro il beneplacito del Governo.

Io credo di non andare errato interpretando in questo modo la legge.

Ora dunque giova considerare come siano estese tutte queste industrie, quanti capitali vi siano impegnati, e quante famiglie vi siano interessate e ne ricavano ogni loro sussistenza. Sono interessi gravissimi che vengono ad essere feriti con questa legge.

Ora veda la Camera se la questione non sia grave, quando si tratta di concedere al potere esecutivo un'ingerenza indefinita, non per la prima concessione, ma financo per la facoltà di continuare nell'esercizio di tutte queste industrie. Si dice che lo Stato è interessato a che queste industrie siano esercitate da persone probe, e che quindi è naturale la sua ingerenza. Ma, l'ho già detto, e mi spiace doverlo ripetere, ammesso una volta questo principio, vi sono molte altre industrie nelle quali lo Stato, a danno della libertà, dell'industria e del lavoro, potrà per la stessa ragione intromettersi e farne dipendere l'esercizio, e, quel che è più grave, la continuazione dal beneplacito governativo. Io non credo che questo principio possa ammettersi. Credo che il potere legislativo può fare tutte le prescrizioni che crede onde malleverare alla società che le professioni non siano esercitate che da persone le quali abbiano la capacità intellettuale e tecnica necessaria onde esercitarle; può egualmente stabilire che un esercente, una volta che abbia abusato del suo ufficio o convertita la professione in strumento di reati, debba essere colpito da una penalità, e che questa possa consistere nella sospensione, ed anche nell'interdizione dall'ufficio o dalla professione; ma non può stabilire *a priori*, senza motivo sufficiente, palese e giustificato, ma solo perchè non piaccia al potere esecutivo, che un cittadino non possa applicarsi all'esercizio di una professione, o debba cessarne dopo averla intrapresa.

Che se poi si riflette che la legge non si riferisce già ad alcune professioni che contengono, dirò così, in se stesse motivi di cautela per la loro particolare natura (le quali cautele però non debbono mai essere stabili, ma determinate solo in via provvisoria), se si riflette, dico, che la legge colpisce una classe numerosissima di cittadini, io credo non possa ammettersi, perchè contiene una vera violazione della giustizia, della libertà dell'industria e del sistema costituzionale.

Si dirà: ma che interesse può avere il potere esecutivo a negare ad un cittadino questa licenza? Bisogna, o signori, considerare la generalità dei casi. Certo molte volte il potere esecutivo sarà affatto disinteressato, molte altre no.

Addurrò alcuni esempi. Nei comuni rurali non è raro il caso di sindaci che sono essi stessi esercenti o con questi legati in parentado. (*Segni di denegazione del ministro dell'interno*)

Capisco il cenno del capo che mi fa il signor ministro, ma vedrà che io vi rispondo. In questi casi i sindaci, i quali sono rappresentanti esclusivamente del Governo (e li chiamo così finchè la legge non viene variata, essendo il sindaco scelto dal potere esecutivo, e poco valendo la limitazione della scelta), o perchè esercitano essi stessi alcuna di queste industrie, o per relazioni di parentado, si trovano in tale condizione che devono scegliere fra l'interesse proprio e i doveri del loro ufficio. Con un sistema come è quello che si vuole sancire, quando non si dà ragione dei motivi del rifiuto, non è da temersi che la giustizia verrà di sovente sacrificata? Con

questo sistema non si può pretendere tanto facilmente dai cittadini il sacrificio dei loro interessi individuali.

Mi si dirà che ciò succederà di rado, e che in simili casi si può sempre ricorrere all'autorità superiore. Ma noi sappiamo che quest'autorità superiore presta sempre volentieri l'orecchio ai suggerimenti ed alle informazioni che le vengono dall'autorità municipale. Io veggio che il potere esecutivo va sempre a cercare i suoi sindaci, non solo fra le persone devote al Governo, ma più ancora fra quelle che sono più sommesse e più docili all'autorità ed al potere. Or dunque, io dico che, non producendosi i motivi per cui si nega l'autorizzazione del sindaco, non potendosi negare che vi è per lo meno presunzione che l'autorità comunale sia in buon accordo coll'intendente, e quindi che esercita la sua parte di influenza nell'autorità provinciale, in pratica, dico, è impossibile che non succedano molte parzialità.

Non si tratta qui di un'influenza che si eserciti in ristretti limiti; si tratta di imbrigliare tutta intera un'industria e di penetrare nella sfera delle influenze politiche. Farò una supposizione, lontana, se si vuole, ma che può verificarsi. Facciasi astrazione dagli uomini che seggono al potere: non si potrà, se non dai ministri, almeno dai suoi agenti fautori, quando vengono elezioni politiche, far sentire a questi poveri esercenti che la loro condotta politica potrà essere un giusto motivo perchè si conceda o no la facoltà di continuare nelle loro professioni? Nelle cose umane bisogna credere al bene, ma è anche prudenza prevedere e sospettare il male.

Io credo che una volta che tutte queste persone, che tutta questa classe numerosissima sarà sottoposta a quest'autorità tanto illimitata negli agenti del potere, ne avverranno conseguenze perniciose e funeste anche a danno del sistema politico che attualmente ci regge. È una verità che la libertà delle industrie e dei commerci è connessa più strettamente di quello che si crede colle stesse istituzioni e libertà politiche.

Io ripeto quindi che si può sottoporre la facoltà di esercitare una professione a tutte le cautele le più rigorose che il potere legislativo crederà di prescrivere, che si può stabilire che, in caso di abuso, e sia anche minimo, si possa sospendere od interdire un'industria od un commercio, ma non credo che si possa *a priori*, senza motivo giusto, accertato e palese, interdire e sospendere l'esercizio di una professione, e togliere così un mezzo di sussistenza ad un cittadino.

Vi è anche un'altra questione connessa con questa, ed è la questione finanziaria. I comuni attualmente hanno a loro carico il canone dell'imposta delle gabelle. Questo canone è ripartito fra gli esercenti. Ora, con questa legge il Governo può diminuire il numero degli esercenti ed impedire la concorrenza. Come potrete dunque metterla in armonia colle leggi finanziarie, colle quali fu addossato ai comuni questo canone da ripartirsi, di cui i comuni sono incaricati sotto pena di pagare del proprio, a danno cioè di tutti i contribuenti? Queste cose sono assolutamente inconciliabili.

Se vi fosse motivo di temere seriamente per la sicurezza pubblica senza questa provvidenza, se non avessimo nella discussione degli uffizi fin d'adesso un'altra legge nella quale questa quistione potrà essere molto meglio trattata e risolta, fino ad un certo punto mi spiegherei l'utilità di un provvedimento simile; ma, dico, dopo i provvedimenti che la Camera ha approvato, i quali sono persuaso che non possono ragionevolmente essere accusati di moderazione, trattandosi di una classe di persone che offre di per sé una garanzia più che

sufficiente, sarà proprio necessario di mettere tutte queste professioni in balla del potere esecutivo, allegando la sicurezza pubblica? Permettete, o signori, che io vi dica che assolutamente non lo posso credere.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Come la Camera rileverà dal confronto dei due progetti, quest'articolo non venne proposto dal Ministero, ma venne aggiunto dalla Commissione.

Il Ministero non lo propose, perchè egli si credeva e crede tuttora di avere la facoltà in questione, di far sorvegliare queste tali professioni dalla legge comunale attualmente in vigore. E difatti l'articolo 76 della legge 4 ottobre 1848 attribuisce al sindaco l'autorità di regolare l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffè, ecc., ma per le concessioni di cosiffatti esercizi vuole che il sindaco, di concerto col Consiglio delegato, ne riferisca all'intendente.

L'onorevole deputato Depretis dice che, quantunque questa disposizione si trovi scritta nella legge, in fatto però non sia eseguita.

Io credo che egli vada errato. Veramente si è sempre lasciata in questa materia ai sindaci ed ai Consigli delegati una grandissima latitudine, e sarà pure lasciata in avvenire, e gli intendenti useranno sempre molto riguardo alle proposte che verranno dai sindaci; ma ciò non esclude che, essendovi disparere tra il sindaco e l'intendente, questi faccia la concessione a chi meglio stimi, e la neghi a chi egli creda doverla negare.

Vede dunque la Camera che la legge vigente è assai più larga nell'interesse del potere di quella che si viene proponendo.

Se per me si aderiva al progetto della Commissione si è perchè, a dir vero, mi sembrava che la facoltà lasciata in modo così assoluto all'intendente potesse alle volte dar luogo a qualche abuso, e che invece, limitata la cosa alla semplice concessione del visto, colla facoltà ancora agli interessati di ricorrere all'autorità superiore nel caso di rifiuto, la disposizione della legge rimanesse egualmente temperata. Del resto, se la Camera crede di lasciare in disparte questa disposizione, io aspetterò che la questione venga discussa allorchè si tratterà della legge comunale.

Dal canto mio dichiaro di non incontrare in ciò difficoltà alcuna, perchè intanto resterà in vigore la disposizione della legge 4 ottobre 1848.

Non entrero poi a discutere tutte le questioni sollevate dal deputato Depretis. Solamente dirò che egli ha considerata la cosa da un lato solo, dal lato cioè dell'abuso dell'autorità, quasichè l'autorità fosse di continuo ed unicamente intesa a commettere abusi, e che in conseguenza ogni legge dovesse unicamente essere rivolta ad impedire gli stessi abusi.

Io riconosco la possibilità di qualche abuso di potere per parte delle autorità, ma prego l'onorevole deputato di voler anche esaminare la cosa da un altro lato; voglio dire dal lato degli inconvenienti che bene spesso potrebbero derivare, qualora si togliesse all'autorità politica ogni sorveglianza sopra l'esercizio di queste professioni.

Ponga egli a ragguglio gl'inconvenienti che deriverebbero senza fallo da una libertà illimitata nell'esercizio di codeste professioni coi temuti abusi di potere, abusi a cui si può mettere riparo mediante ricorso all'autorità superiore, e andrà facilmente persuaso che sarà di maggior convenienza nell'interesse pubblico il mantenere cotesta sorveglianza all'autorità politica.

Ma io lascio, lo ripeto, che la Camera sopprima per ora, se vuole, tale disposizione.

PRESIDENTE. Il deputato Martelli ha la parola.

MARTELLI. Io ho chiesta la parola unicamente per rettificare alcune cose che ebbi ad intendere in questa discussione.

Poco fa si parlava della necessità di lasciare libertà d'azione ai municipi nelle loro operazioni. Questo principio di libertà io l'avrei con grande piacere abbracciato, se fosse osservato assolutamente in tutte le questioni. Ma con mio grave rincrescimento vedo che esso si invoca soltanto quando conviene al Governo.

Poco fa si è detto che non vi è pericolo che i Consigli comunali non votino provvidenze utili pei contribuenti, perchè necessariamente sono numerosi i membri che li compongono, e perciò devono rappresentare la generalità degli interessi. Io pregherei il signor ministro a mettere d'accordo questo principio colla legge comunale proposta. Questa legge restringerebbe il numero dei consiglieri; dunque restringerebbe anche la rappresentanza degli interessi...

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Mi permetta una breve avvertenza; ora non siamo nella discussione della legge comunale. Quando avremo a trattarne, stia certo che risponderò alla sua osservazione; ora mi pare inutile fare una questione su questo punto.

MARTELLI. Allora venendo al fatto dirò che io credo che si abbonda nel senso della libertà comunale quando si tratta di dare ai municipi attribuzioni odiose, e si limita sempre questa libertà quando si tratta di accordare l'esercizio libero delle loro facoltà. Perciò mi restringo a dichiarare che non posso votare nè l'articolo del Ministero, nè quello della Commissione, perchè non posso ammettere questa tutela governativa su quanto può fare un municipio nell'interesse dei suoi amministrati.

MELLANA. L'onorevole ministro diceva che esso ha subito od accettato quest'articolo dalla Commissione, ma esso non lo aveva proposto perchè credeva che l'autorità politica fosse ancora meglio armata in questa bisogna dalla legge comunale attualmente in vigore.

Pur troppo so per dura esperienza come tutte le nostre leggi organiche si sia trovato il mezzo di interpretarle a poco a poco in senso sfavorevole alla libertà; questo l'abbiamo visto nella legge comunale, sulla polizia dei teatri, in quella della pubblica istruzione, in quella della guardia nazionale: e chi potrebbe tutte enumerarle? Pur troppo è uno stadio continuo degli uomini del potere di trovare modo di interpretare le leggi in senso restrittivo delle libertà.

Io domando al Ministero se non sia vero che nei primi anni da che venne emanata la legge 7 ottobre 1848 fu continua la lagnanza degli uomini della sicurezza pubblica, che, dappoichè erano autorizzati i municipi a dare queste concessioni, essi non trovavano più modo di fare la polizia.

Io non conosco tutte le città, nè tutti i comuni del regno, ma molti ne conosco, e so che in quelli nel 1849, nel 1850 e nel 1851, neppur cadeva in mente a certe autorità di poter mettere il loro veto nel fissare il numero di coloro che potevano esercitare queste industrie, come neppure credevano di poter intervenire nella polizia dei teatri; a poco a poco si trovò modo d'invadere le attribuzioni municipali; ed in ciò ebbero parte di colpa i sindaci i quali o per deferenza, o per essere ligi all'autorità governativa, o per essere esonerati dal fare durezza con detrimento della libertà dei municipi cedettero le loro attribuzioni a fronte della ingerenza del Governo.

Io non dubito di asserire che a termini della legge che vige al presente, ove essa sia rettamente intesa, non si potrà

mai affermare che spetti all'intendente di porre un veto nei casi dianzi mentovati.

La legge enumerando tutte le facoltà che sono attribuite al sindaco quale ufficiale del Governo, allorchè si tratta di concedere l'esercizio di taverne, di caffè e simili, non vuole che sia bastevole il giudizio del sindaco, ma esige altresì il concorso vero e naturale degli abitanti del comune, vale a dire del Consiglio delegato, il quale è eletto da essi. Se poi vuole le nomine rassegnate all'autorità politica, ciò non può intendersi che quale una debita notificazione per norma alla polizia.

Del rimanente anche appetto di ciò che il ministro dice, che egli crede di essere più armati colla legge precedente che cogli articoli regalatici dalla Commissione, io opino per la reiezione di questi articoli, giacchè se la legge che vige sarà male interpretata dal Ministero, egli potrà essere richiamato all'osservanza della medesima; quando invece con la disposizione spiegativa introdotta dalla Commissione non si scorge che un'assidua restrizione a scapito della libertà degli individui e dei municipi.

Tanto la Commissione è propensa alla libertà dei cittadini che, mentre all'intendente dà il veto, non gli attribuisce poi la facoltà di ragione a coloro ai quali il sindaco avesse ingiustamente denegata la concessione. Può avvenire talvolta che in alcuni piccoli paesi si rifiuti ad alcuno l'autorizzazione per favorire un parente od un amico che bramino di rimanere soli in un dato esercizio; l'intendente, se si tratta di non concedere, ha ampi poteri; per favorire poi la libertà non ha alcuna autorità tutoria.

D'altronde, la ragione che le troppe bettole, osterie e caffè siano d'impedimento all'esercizio dell'autorità di pubblica sicurezza, io credo che sia il più grande degli errori. Chiudete i quattro quinti di questi pubblici stabilimenti, e non toglierete i vizi; i viziosi invece di convocarsi nei luoghi pubblici, si raduneranno nelle case private, ed allora sarà assai più difficile lo avere le fila per iscoprire i malviventi, perchè per introdurvi nelle case nol potrete senza quelle forme che la legge pose a tutela della libertà dei cittadini; quando invece nei luoghi pubblici o vestiti dell'abito loro, o travestiti, potranno sempre introdursi gli agenti di polizia.

Sotto il regime assoluto era più comodo il fare la polizia; si relegavano i sospetti, si negava a cui talentava le concessioni di esercitare le industrie. Ma questa non è la polizia di un libero reggimento. I liberi popoli senza vessare, senza togliere la libertà individuale, sanno tutelare e far sicure le popolazioni. Trovate uomini che intendano questo nobile ufficio della polizia, e che si spoglino dei vietati costumi dei polizai dell'assolutismo, e troverete allora che la libertà non è mai nociva; ne avete un vicino esempio nella Svizzera ove tali industrie sono perfettamente libere, e ciò nullameno sono più che altrove radi i reati.

Oltre del che la legge del 7 ottobre non dà quest'autorità al potere esecutivo; ma comunque, ammesso anche che questa legge potesse e dovesse avere l'interpretazione che crede il signor ministro, io ritengo desiderevole cosa soprattutto che rimanga intatta la legge a questo riguardo, anzichè preoccuparci in una discussione che pregiudica il voto che saremo forse per emettere nella nuova legge comunale; se la Camera non avrà ancora emesso il suo voto a questo riguardo nella prossima legge comunale, sarà libera nella sua scelta; ma se invece avrà già assentito oggi al voto della Commissione, come potremo all'occasione che saremo chiamati a votare quella legge, dare un voto diverso quando le circostanze non sono punto cambiate?

Io credo quindi che la Camera debba riservarsi il suo giudizio all'epoca della discussione di quella legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Guglianetti. Osservo però che si è proposta la questione sospensiva, e che si dovrebbe stare su questo punto.

GUGLIANETTI. Non mi pare che sia utile il rimandare lo svolgimento di questa questione all'epoca della discussione sulla legge comunale, poichè, essendo diversa l'interpretazione data alla legge sia dal Ministero che da altri, è evidente che questa incertezza darebbe sempre luogo ad inconvenienti.

Ora l'interpretazione che dà il Ministero essendo più ristrettiva di quella che si dà dai miei amici e colleghi sarebbe forse più conveniente di troncare la questione e togliere il dubbio.

Tutti coloro che sinora hanno preso la parola su quest'articolo pare abbiano dimenticato un recente decreto, che io credo utile sia conosciuto per l'interpretazione dell'articolo 76 della legge comunale. Questo decreto ha la data del 24 aprile; col medesimo si sono determinati in primo luogo quali sono gli stabilimenti, e gli esercizi per cui è necessaria la licenza; in secondo luogo il modo in cui questa deve essere data; ed in un ultimo articolo si stabilisce l'imposta che gli esercenti devono pagare per la licenza stessa.

Riguardo agli stabilimenti che sono dichiarati compresi nella legge di polizia del 30 settembre 1848, il decreto reale li enumera partitamente nel primo suo articolo; e la serie non è punto discreta. Ciò dimostra l'utilità di una disposizione di legge, la quale restringa in più giusti limiti i negozi soggetti specialmente all'autorità di pubblica sicurezza; perchè quanto è più esteso il numero degli stabilimenti soggetti alla necessità della licenza, tanto più è menomata la libertà del commercio e dell'industria.

« I pubblici stabilimenti (dice l'articolo) sono gli alberghi, osterie, trattorie, bettole o cantine, locande in cui si dà alloggio la notte, caffè, vendite di liquori e cioccolatte, vendite di birra ed acque gazose, di semplice *brand-vin*, di vino da esportarsi. »

Se si potesse restringere colla legge che discutiamo il numero degli stabilimenti che per motivo di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di ottenere la licenza, credo che questa sarebbe già una concessione fatta alla libertà, un passo fatto verso lo svincolamento dall'arbitrio delle autorità di polizia.

Il secondo articolo del decreto spiega in quale modo debba essere rilasciata la licenza.

E qui veggo che il Ministero ha interpretato la legge un po' più largamente di quello che faccia attualmente l'onorevole guardasigilli, poichè non dice che l'intendente abbia a confermare specificamente la licenza rilasciata dal sindaco, ma dice solo che l'intendente della provincia, ricevuta la relazione fatta dal sindaco a termini dell'articolo 76 della legge comunale, non ha che il diritto di dare le direzioni, e di trasmetterle al sindaco, il quale poi, se lo crede, rilascia la licenza. Ecco come è concepito l'articolo :

« Art. 2. Il sindaco, allorchè sulla relazione che deve fare all'intendente della provincia, giusta l'articolo 76 della legge 7 ottobre 1848, ne avrà ricevuto le direzioni, rilascerà la licenza, ecc. » Dunque non è più un'autorità che può negare, ma dà semplici direzioni; è piuttosto un consiglio, un avviso che trasmette al sindaco, anzichè un ordine assoluto; in ogni caso le licenze debbono essere rilasciate dal sindaco, il quale prima di rilasciare il permesso deve ricevere le direzioni dall'intendente. Certamente si potrà discutere in quale modo abbiano a darsi queste direzioni, fino a che punto

si estendano, se giungano o no al segno di togliere al sindaco la facoltà di rilasciare licenze; ma io ripeto che per questo decreto mi pare che la questione abbia già fatto un passo verso la libertà, menomando l'assoluto arbitrio delle autorità provinciali.

Collo stesso articolo 2 si stabilisce che questa licenza deve essere rinnovata prima della scadenza del mese di dicembre di ciascun anno, mediante la rimessione di quella dell'anno in corso. Se qui non si trattasse che di uno scambio, di una semplice rinnovazione, io non vedrei grave inconveniente; ma siccome s'intende che di nuovo si possa rivocare la licenza, e che colui il quale da uno o più anni esercita un negozio possa venir costretto a cessare dal medesimo per ordine della polizia, ognuno vede che la questione si fa gravissima, e che non deve essere così di leggieri rimessa all'arbitrio dell'autorità l'applicazione di quella legge. Perciò reputo che se sin d'ora si potesse stabilire nella legge non potersi la rinnovazione della licenza denegare a chi antecedentemente l'ha ottenuta, se non in forza di una giudiziale sentenza, sarebbe siffatta disposizione troppo giusta e conveniente per non essere differita a tempo lontano.

E ciò credo doversi fare per due principali ragioni: l'una politica e l'altra finanziaria. La politica è, che un cittadino il quale ha impiegati i suoi capitali in un negozio, ed ha ottenuta la licenza dalle autorità competenti, non deve più ogni anno essere esposto agli arbitri della polizia di cui non mancano esempi. La finanziaria si è che, col pretesto di questo rinnovamento annuo di licenza, il ministro ha saputo trovar modo di stabilire niente meno che una nuova imposta su questi generi di negozi, imposta che apparentemente può sembrare leggiera, ma che riesce in fatti gravissima. Il decreto reale all'articolo sesto dispone « che per ognuna di siffatte licenze è dovuto al comune un diritto uniforme non maggiore di lire 2 50 (compresa la carta bollata) da fissarsi dal Consiglio comunale a titolo di rimborso delle spese di spedizioni delle medesime e di sorveglianza dei rispettivi esercizi. »

Ora una siffatta imposta è, a mio avviso, ingiusta e odiosissima. Ingiusta, perchè il potere esecutivo non ha il diritto di ordinare nuove contribuzioni; odiosa, perchè le spese di sorveglianza, cioè di polizia, non devono essere sopportate da una classe speciale di cittadini, ma dall'intero municipio. Si lasci al comune il diritto di esigere i 40 centesimi per la carta bollata, e pochi altri centesimi per lo stampato in via di rimborso di spese, ma nulla di più; perchè ogni maggiore esazione è una imposta arbitraria, illegale, e, se è lecito in piccole cose invocare un grande principio, è assolutamente incostituzionale.

Il bisogno di correggere quest'anomalia, questa illegalità, è, a parer mio, urgente; e sarebbe ottimo consiglio se la Commissione e il Ministero si accordassero sin d'ora in qualche disposizione di legge che facesse cessare l'arbitrio delle autorità di polizia al riguardo, togliendo l'obbligo di rinnovare annualmente le licenze per gli esercizi di certe industrie e commerci, invece di rimandare siffatto provvedimento alla legge futura sull'amministrazione comunale e provinciale.

DEFORESTA, relatore. Restringendomi a ciò che riflette direttamente la legge attuale, io osserverò prima di tutto all'onorevole deputato Mellana che egli cadeva in errore quando asseriva che si desse all'intendente la facoltà di opporsi indirettamente all'autorizzazione data dal sindaco dinegando il suo visto, e non se gli desse poi la facoltà di riparare una ingiustizia che venga commessa dal sindaco, con

un ingiusto rifiuto dell'autorizzazione di cui è questione. Dicendosi che il ricorso ha luogo all'autorità superiore dal rifiuto del visto, quanto da quello dell'autorizzazione, è ovvio che si può ricorrere all'intendente contro l'ingiusto rifiuto che si faccia dal sindaco dell'autorizzazione richiestagli.

Quanto poi alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Guglianetti, io accetto prima di tutto la ricognizione che egli faceva, come sia conveniente di risolvere la questione che si è agitata nella legge attuale senza rimandarla all'approvazione della legge comunale, la quale, se così lunghe sono le discussioni della Camera, noi non potremo averle che da qui a due o tre anni. Ma, non posso essere del suo avviso circa la soppressione dell'obbligo annuale agli esercenti queste professioni di chiedere la rinnovazione della loro autorizzazione, e circa il diritto all'autorità locale o provinciale, di revocare l'autorizzazione o il visto quando ne abbiano giusti motivi.

Riguardo alla prima proposta, debbo pregare l'onorevole deputato Guglianetti di osservare che non potremmo in questa legge modificare quella dell'imposta sul commercio e sulle professioni.

In merito poi alla seconda, mi basti l'osservare che chi ha autorità di concedere deve avere pur quella di revocare l'autorizzazione. Quindi la legge non sarebbe logica se non accordasse all'autorità locale od all'autorità politica provinciale il diritto di revocare l'autorizzazione per gli stessi motivi per quali sarebbe loro facoltativo di non accordarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 46, ora 41.

(È adottato.)

« Art. 47, ora 42. Le persone che dopo due ore del tramonto del sole sino all'alba sono incontrate trasportando argenterie, mobilie o biancherie, se non possono dar conto di sé, potranno essere tradotte dagli agenti di pubblica sicurezza o carabinieri davanti l'autorità locale di pubblica sicurezza, che ordinerà o l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'autorità giudiziaria. »

(È approvato.)

« Art. 43. Chiunque turbi l'ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli, è punito cogli arresti ed anche col carcere non maggiore di un mese, secondo le circostanze. »

BERSEZIO. La Commissione, eliminando l'articolo 46 del progetto ministeriale, ha sostituito al medesimo vari altri articoli, coi quali credo abbia migliorato di molto le disposizioni che si contenevano nel progetto ministeriale. Però in una parte stimo le abbia peggiorate.

Nell'articolo 46 del progetto ministeriale era comminata per tutti i reati una pena, la quale non poteva eccedere la natura e i limiti di quella prevista dall'articolo 733 del Codice penale. Ora, secondo le disposizioni di quest'articolo del Codice penale, le pene che si sarebbero potute applicare per i reati che erano contemplati in quell'articolo, erano tutte pene di polizia. Invece nel progetto della Commissione vedo comminate anche pene correzionali.

Così all'articolo 48 vedo che la Commissione ha proposto la pena del carcere anche di un mese; all'articolo 51 poi ai recidivi dei reati ivi contemplati è comminata la pena del carcere da uno a tre mesi; così pure all'articolo 52 è comminata la pena del carcere estensibile sino ad un mese.

Io intenderei di restringere queste pene a semplici pene di polizia, parendomi che tutti questi reati sono abbastanza puniti con esse.

Diffatti il reato che viene contemplato nell'articolo 48 non è che un reato di turbamento d'ordine nei teatri e nei pubblici spettacoli. Pare a me che, quando qualcuno si è reso

colpevole di qualche turbamento d'ordine in ristretti limiti è abbastanza punito colla pena degli arresti. Se poi questo perturbatore dell'ordine nei pubblici spettacoli lo ha interrotto in un modo straordinario, allora è imputabile di reato speciale, colpito dalle prescrizioni del Codice penale, senza bisogno di comminargli nuove pene.

Così i reati contemplati nell'articolo 51 pare sieno sufficientemente puniti con una multa; come il doppio di essa mi pare bastevole per la recidiva, senza bisogno di ricorrere al carcere. Così pure all'articolo 52 mi pare che chi turba la pubblica quiete con canti o suoni sia abbastanza punito con una semplice ammenda.

Io quindi proporrei (e spero che la Commissione non sia lungi dall'assentirvi) che si sostituiscano le pene di polizia a quella del carcere.

Poichè ho la parola, pregherei ancora la Commissione di voler comprendere un caso che non vedo nella legge accennato.

All'articolo 50, dove vengono puniti coloro i quali tolgono o guastano gli stampati o scritti affissi per ordine o con autorizzazione dell'autorità pubblica, mi pare che vi sarebbe ancora da aggiungere una disposizione riguardo ad un guasto che si dovrebbe reprimere.

È lagnanza universale che i monumenti pubblici presso noi sono mal conservati, dappoichè da alcuni troppo sovente si mostra per essi un disprezzo non troppo onorevole e non troppo consentaneo alla civiltà che tanto vantiamo; ed io credo che si potrebbe comminare un'ammenda anche per quelli che recano guasto o sfregio ai monumenti pubblici che adornano le città.

VOCI. A questo provvede già il Codice penale.

ZIRIO. Non occorre.

DEFORESTA, relatore. La Commissione aveva creduto dover essere piuttosto severa nello stabilire le pene per i reati di cui all'articolo 46 e seguenti, perchè questi reati, quantunque tenui per sé stessi, sono per lo più causa ed origine di altri reati più gravi. Tuttavia, dietro alle considerazioni fatte dall'onorevole preopinante, non dissente a che le penalità in questo articolo stabilite siano ridotte alle pene di polizia.

Quanto poi all'aggiunta che egli propone, lo pregherei prima di tutto di formularla.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Donando la parola.

Per quanto riguarda la surrogazione delle pene di polizia a quella del carcere, io non mi vi oppongo sicuramente, perchè già nel progetto del Ministero erano comminate le sole pene di polizia; ma, quanto all'aggiunta che egli propone all'articolo 50, io dubito che non si venga a prescrivere per guastatori dei pubblici monumenti una pena forse minore di quella che sia portata dal Codice penale; per conseguenza io pregherei l'onorevole Bersezio a non insistere per questa aggiunta.

Ad ogni modo mi pare che si potrebbero prima di tutto votare gli articoli 48 e 49.

PRESIDENTE. « Articolo 43. Chiunque turbi l'ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli, è punito cogli arresti. »

(È approvato.)

BIANCHERI. Siccome si stabilisce di infliggere in tali casi pene di polizia, e tra queste non vi sono solo gli arresti, ma altresì l'ammenda, sarebbe più logico il dire...

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Biancheri che non potrebbe proporre alcuna mutazione all'articolo 43, dacchè questo fu già votato.

BIANCHERI. Allora io propongo un'aggiunta così concepita :

« E colle altre pene di polizia. »

DEFORESTA, relatore. La Commissione si oppone a che sia ammessa quest'aggiunta, credendo opportuno pel reato di cui si parla nell'articolo 48 che la pena debba sempre essere degli arresti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Biancheri.

(Non è approvata.)

« Art. 44. Nessuno può comparire in maschera nelle vie, nelle piazze, nè in qualunque altro luogo pubblico senza l'autorizzazione in iscritto dell'autorità di pubblica sicurezza e, in difetto, dell'autorità politica locale.

« La stessa autorizzazione è necessaria pei balli pubblici e per le serenate clamorose.

« Le contravvenzioni a quest'articolo sono punite con un'ammenda non minore di lire dieci, nè maggiore di lire venti. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 45. Chiunque tolga o guasti gli stampati o scritti affissi per ordine dell'autorità o colla sua autorizzazione, sarà punito con un'ammenda da lire cinque a lire dieci. »

MELLANA. Domando una spiegazione.

Se un'autorità, per esempio, levasse qualche affisso fatto eseguire da un'altra autorità, cadrebbe nella pena? (*Harità generale*) Veggo che la Camera ha molto ben compresa la portata della mia domanda.

È un caso successo che non è molto.

DEFORESTA, relatore. La legge non fa alcuna distinzione, ma sottintende quelli che non hanno diritto a far togliere gli affissi di cui è questione: ecco la risposta che do all'onorevole preopinante, e credo che basti.

MARTELLI. Io vedo nell'articolo 45:

« Chiunque tolga o guasti gli stampati o scritti affissi per ordine dell'autorità o colla sua autorizzazione, sarà punito con un'ammenda da lire cinque a lire 10. »

Ora io farò notare alla Camera che noi vediamo in tutte le avanzate città darsi opera dai proprietari e dalle autorità onde gli angoli e le porte della città si mantengano pulite; all'incontro vediamo, per esempio, a Torino ovunque affissi, avvisi, stampati di tutti i colori, i quali, venendo mano mano strappati dai monelli di piazza, lasciano sui muri una quantità di residui ammonticchiati, che sono un vero sudiciume. Per conseguenza, finchè non si darà un provvedimento a questo proposito, e che lo si faccia osservare rigorosamente, resterà inutile, e direi quasi ridicolo, che il municipio prescrivere ai proprietari di intonacare e tinteggiare le pareti delle case, mentre, passati appena alcuni giorni, tosto su queste si vedono mille affissi di teatri, di pigioni, di saltimbanchi, ecc., ecc., che rendono inutili tutti gli ordini di polizia urbana.

In conseguenza, per ovviare a questo sconcio, sovente lamentato nelle nostre città, io chiederei alla Camera il permesso di fare un'aggiunta all'articolo 50.

Essa è così concepita: « Nella stessa pena incorre chiunque, senza permesso del possessore di una casa, affigge stampati o scritti qualunque sulle pareti della medesima. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io dichiaro che dal canto mio non ho alcuna difficoltà di accettare questa aggiunta.

BERSEZIO. Domando la parola per proporre un'altra aggiunta.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERSEZIO. L'intendimento che io aveva nel proporre un'aggiunta a quest'articolo si era perchè fossero in qualche modo frenati quei guasti che si vedono quotidianamente recati ai pubblici monumenti.

Egli è vero che nel Codice penale vi sono prescrizioni che possono anche applicarsi a questo genere di reati; ma, siccome io scorgeva che applicazione non v'era di tali prescrizioni, mi era parso che questa inazione dell'autorità dipendesse da che le pene comminate dal Codice penale paressero forse troppo gravi e severe.

Quindi io mi sono proposto di aggiungere una disposizione a questo articolo, nella quale fossero puniti questi reati con una semplice ammenda da lire cinque a lire 10, come è disposto per quelli i quali guastano scritti o stampati affissi per ordine dell'autorità.

Se però si crede dalla Commissione e dal Ministero che quest'aggiunta possa essere inutile, io la ritiro.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io veramente credo che non solo sia inutile, ma che potrebbe produrre uno sconcerto nelle pene applicate dal Codice penale. Perciò io credo che sia più opportuno l'ometterla.

DE VIVY. Je demande la parole pour une explication. Je voudrais savoir si les arrêts subsidiaires seront applicables dans le cas où un individu ne paierait pas l'amende. Dans ce cas le Code pénal prescrit toujours l'arrêt subsidiaire.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Tuttavolta che vi è condanna all'ammenda vi è la sussidiaria del carcere, a termini del Codice penale.

DE VIVY. Cela pourrait toujours laisser des doutes.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 45.

(La Camera approva.)

Il deputato Martelli propone la seguente aggiunta:

« Nella stessa pena incorrerà chiunque, senza autorizzazione del proprietario di una casa, affigga stampati o scritti qualunque sulle pareti della medesima. »

DEFORESTA, relatore. La Commissione dichiara di non poter dare il suo assenso a questa aggiunta. In primo luogo sembra meno conveniente che si stabilisca contro chi avrà affisso uno scritto o stampato al muro esterno della casa altrui la stessa pena che si commina contro chi avrà tolto gli affissi stati fatti per ordine dell'autorità. In secondo luogo io non iscorgo, in verità, come l'affissione di uno scritto innocuo ad una casa altrui possa costituire un reato. Nè credo che siavi esempio di tanto rigore in alcun'altra legislazione.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata quest'aggiunta.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

« Art. 46. Le osterie, i caffè, le birrerie, i giuochi di biliardo ed altri esercizi pubblici dovranno essere chiusi nelle ore di notte determinate dai regolamenti di polizia urbana, ed in difetto dai regolamenti speciali che dovranno essere fatti dai municipi nel termine di tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge ed approvati con decreto reale.

« Le contravvenzioni ai detti regolamenti sono punite con multa da lire 51 a lire 100.

« In caso di recidiva, la multa sarà del doppio, oltre la pena del carcere da uno a tre mesi, secondo le circostanze. »

BIANCHERI. Le ragioni addotte testè dall'onorevole Bersezio mi dispensano dallo sviluppare l'emendamento che io propongo a quest'articolo.

Desidererei che si dicesse: « Le contravvenzioni ai detti regolamenti saranno punite con pene di polizia. » Così si avrebbe di mira sia la prima contravvenzione come la recidiva.

BERSEZIO. Secondo la proposta che io aveva fatta alla Camera, e che la Commissione aveva accettata, restava la disposizione di quest'articolo più benigna di quello la renderebbe l'emendamento del deputato Biancheri, perchè, secondo il mio emendamento, si sopprimerebbero le parole dell'ultimo alinea, « oltre la pena del carcere da uno a tre mesi, secondo le circostanze; » di maniera che, in caso di recidiva, la sola pena che resterebbe comminata sarebbe solamente la multa, a vece che, secondo l'emendamento del deputato Biancheri, potrebbe ancora applicarsi ai recidivi la pena degli arresti.

BIANCHERI. La multa non è più una pena di polizia, ed allora bisogna demandarne la percezione ai tribunali di prefettura, perchè sfugge dalla giurisprudenza dei giudici di mandamento. Io non so se per simili fatti si voglia talmente sconvolgere la competenza della giurisdizione da dar luogo a spese maggiori. D'altronde non mi pare sia questo il senso dell'emendamento del deputato Bersezio. Epperò io sto fermo nel mio, che cioè non siano applicate che pene di polizia.

DEPRETIS. Domando la parola.

Mi pare che l'articolo, anche così modificato dietro la proposta del deputato Bersezio, racchiuda pene troppo gravi, trattandosi di simili contravvenzioni. Io non so se la Commissione sia in grado di addurre esempi in cui la contravvenzione all'obbligo di chiudere ad una data ora un esercizio sia stata punita in qualche legislazione civile con una multa di 100 lire. Ordinariamente queste materie spettano ai regolamenti di polizia urbana, ed è noto che le infrazioni, almeno le prime, sono punite con pene di polizia e nulla più.

Io credo quindi che per istabilire una penalità che si accosti al ragionevole bisognerebbe che per prima contravvenzione la pena sia l'ammenda, e che solo in caso di recidiva possa estendersi anche agli arresti, e poi alla multa di lire 100. Io intenderei pertanto che si dovesse modificare l'ultima parte di quest'articolo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non ho difficoltà di accostarmi all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Depretis, perchè fa luogo anche alla pena correzionale, chè infatti la multa è pena correzionale. E l'accetto tanto più volentieri, inquantochè, la Camera avendo approvato che si possa alla fin dell'anno negare la rinnovazione della concessione, si potranno così più facilmente contenere gli esercenti, senzachè sia necessario ricorrere ad altre pene; perchè l'esercente che cadrà sovente in contravvenzione, alla fine dell'anno si troverà nella condizione di non poter più continuare nel suo negozio. Rimanendo dunque all'autorità politica questo mezzo di coercizione, io non dissento che la penalità venga limitata a pene di polizia.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo così emendato.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(La Camera approva.)

« Art. 47. Chiunque turbi la pubblica quiete con clamori, canti od altri rumori sarà punito cogli arresti, ed in caso di recidiva colla pena del carcere estensibile sino ad un mese. »

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Anche qui si dovrebbero togliere le parole « ed in caso di recidiva, colla pena del carcere » ecc.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 48. È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale nelle contrade, sulle pubbliche piazze e nei luoghi pubblici.

« I contravventori a questo divieto sono puniti con pene di polizia. »

(La Camera approva.)

« Art. 49. Gli intendenti potranno emanare manifesti per rammentare specificatamente le disposizioni delle leggi e dei regolamenti tanto generali quanto municipali per la tutela delle proprietà e per la conservazione dell'ordine, e per richiamarne la rigorosa osservanza.

« Le contravvenzioni od altre infrazioni alle leggi o regolamenti rammentati che si commettersero nel periodo di sei mesi, a partire dalla pubblicazione di questi manifesti, saranno sempre punite col massimo delle pene comminate nelle leggi e nei regolamenti medesimi. »

Il deputato Robecchi ha la parola.

ROBECCHI. Non avrei nulla a ridire sul primo alinea di quest'articolo 49; credo che possa essere bene che gl'intendenti tratto tratto ricordino alle popolazioni la legge e i provvedimenti vigenti in fatto di polizia; anzi io credo che se gl'intendenti, invece di fare una semplice emanazione di queste leggi e di questi provvedimenti, assumendo un linguaggio intelligibile ai popoli, venissero a dimostrare i vantaggi che derivano all'universalità dei cittadini dall'osservanza di queste prescrizioni, non sarebbe che bene. Io dunque, lo ripeto, non ho nulla a ridire su questo primo alinea dell'articolo. Quello che trovo grave è il secondo alinea, è l'effetto che si vuole attribuire a questi manifesti dell'intendente, quello cioè di far sì che le contravvenzioni commesse contro le leggi ricordate dagli intendenti siano sempre punite col *maximum* della pena. Questo io trovo non solo grave, ma, se me lo permettete, anche enorme, e ne dico brevemente le ragioni. La graduazione delle pene, quando non è stabilita dalla legge, è demandata alla coscienza del giudice, il quale deve, nel passare dal *minimum* al *maximum* della pena, avere riguardo alle circostanze dell'atto incriminato. Io credo che questo sia un canone di diritto criminale; credo anzi che questo canone sia tradotto in legge nel nostro Codice all'articolo 66.

Ora, domando io, può egli darsi caso in cui si possa dire ad un giudice: guardate tutti quelli che vi capitano contravventori alla tale o tal altra legge, voi dovete punirli tutti col *maximum* della pena? il che in altri termini verrebbe a dire: può egli darsi che una sentenza, la quale sarebbe cattiva ed ingiusta nei casi ordinari, divenga giusta ed equa in un caso speciale?

A me pare che questo caso non si possa supporre, che non si possa ammettere l'ipotesi di circostanze tali le quali giustifichino una misura tanto grave. Si tratta niente meno che di dire: nella tale e tal altra circostanza i furti di campagna, per esempio, saranno considerati tutti egualmente gravi; si tratta nientemeno che di dire: nella tale provincia, durante sei mesi, i meno rei ed i più rei saranno considerati tutti egualmente rei; si tratta di una specie di livellamento penale e, dirò meglio, di una specie di stato d'assedio dichiarato per una data provincia, per un dato tempo.

Lo ripeto, non so concepire come si possano immaginare circostanze tali in cui una misura così severa possa essere giustificata.

Ora voi col disposto di questo secondo alinea che cosa venite a fare? Venite a fare tre cose in una: la prima è di ammettere la possibilità di questo caso, ciò che io credo contrario a tutti i principii di giustizia; la seconda, di lasciare agli intendenti il giudizio di queste circostanze; la terza di dichiarare *a priori* che queste circostanze dureranno sei mesi.

In quanto alla prima ho già detto abbastanza; aggiungo solamente che è una questione gravissima e che non dobbiamo deciderla per incidente in questo momento.

In quanto al secondo fatto, a quello cioè di lasciare agli intendenti di decidere di queste circostanze, io osservo: 1° che nell'articolo 4 non è detto: « Gli intendenti in gravi, gravissime circostanze, nella tale o tal altra circostanza, potranno emettere questi manifesti. » È detto puramente e semplicemente: « Gli intendenti potranno, » e non è fissato nessun limite al loro arbitrio. Noto in secondo luogo che di intendenti, con tutto il rispetto che abbiamo pegli intendenti in genere, ne abbiamo dei buoni e dei meno buoni, dei discreti e degli indiscreti, dei più e dei meno illuminati. Ora, che cosa avverrà? Gli intendenti meno buoni, gli intendenti meno intelligenti s'indurranno facilmente a pubblicare manifesti; e siccome nella legge non è detto che sia proibito il metterne fuori più di uno all'anno, così dopo sei mesi ne pubblicheranno un altro e terranno la provincia nello stato d'assedio, di cui vi parlava, per tutto l'anno, e, se volete, per tutta la loro gestione. Invece gli intendenti che la vedano un po' lunga, pensando alle conseguenze dei loro manifesti, forse lasceranno passare tutta la loro gestione senza pubblicarne nemmeno uno.

Queste sono alcune delle ragioni per cui pregherei la Commissione di prescindere da questo secondo alinea dell'articolo 49.

Ma ve n'ha un'altra, della quale io lascio giudici gli intelligenti di diritto. Io ho sempre sentito a dire che la pubblicazione *juris et de jure*, per la quale dopo la pubblicazione legale della legge, la legge stessa si ritiene da tutti sufficientemente conosciuta, è la base di tutto il sistema legislativo.

Ora voi pensate un po' se con questo secondo alinea non venite a scalfare questa base dell'edificio legislativo. Non lasciate voi intendere che quasi quasi dubitate della sufficienza della pubblicazione della legge? Che supponete possa darsi una maggiore o minore cognizione di essa?

Sì che lo supponete, dacchè stabilite che possa darsi maggiore o minore responsabilità dei cittadini in faccia alla legge secondo la maggiore o minore conoscenza che ne hanno.

Ora, o signori, sapete a che cosa vi conduce questo principio? Niente meno che ad ammettere la prova della conoscenza della legge. Il che sovverte tutta la teoria legislativa.

Questo vizio è ben grave, a parer mio, ma lo diviene assai più se si pensa che per far conoscere la legge non sostituite già un nuovo mezzo di pubblicazione, ma continuate sempre a servirvi del mezzo stesso.

Ditemi: chi sono coloro che non conoscono la legge?

Sono quelli che non sanno o non hanno tempo di leggere, quelli che, costretti a lavorare tutto il giorno, non hanno agio di andare a leggere i vostri affissi. Se aveste sostituito un altro mezzo più efficace per ottenere che la legge giunga a

cognizione di questa classe di cittadini, non avreste una ragione di più, bensì un torto di meno; ma continuare sempre collo stesso sistema di pubblicazioni e poi pretendere di aggravare la pena per chi non ha acquistata una cognizione maggiore della legge, questo mi pare che non sia giusto; ed anche per questo motivo pregherò la Commissione di cancellare questo secondo alinea dell'articolo.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io veramente non crederei che, quand'anche la Camera approvasse questo articolo proposto dalla Commissione, si abbia a correre pericolo di uno stato d'assedio...

ROBECCHI. È un'espressione...

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno... poichè in sostanza non si tratta che dell'applicazione di semplici pene di polizia; di questa sorta di stato d'assedio io credo che non sia veramente in timore lo stesso deputato Robecchi, perchè in sostanza non si tratta che della sola ammenda; io credo che abbia detto questo solamente per ischerzo, perchè se gli stati d'assedio non producessero mai che simili effetti, in verità non sarebbero da temersi.

Tuttavia io riconosco che una parte degl'inconvenienti rilevati dall'onorevole deputato Robecchi hanno qualche apparenza di verità, principalmente in ciò che si verrebbe a stabilire *a priori* che la contravvenzione debba sempre essere considerata di gravità uguale, quand'anco si avesse il concorso di circostanze tali che potessero dar luogo a una diminuzione di pena; io credo pertanto che si potrebbe ottenere e lo scopo che si prefigge la Commissione, e soddisfare ad un tempo al desiderio dell'onorevole deputato Robecchi, facendo una modificazione a questo secondo alinea, così espressa:

« Nei manifesti stessi, quando concorrano circostanze particolari, gl'intendenti potranno stabilire che le contravvenzioni ed altre infrazioni alla legge, ecc., » come segue nell'articolo proposto dalla Commissione.

In questo modo non si verrebbe più a costituire una regola generale, e si lascierebbe invece agl'intendenti la facoltà, quando vi fossero circostanze speciali e straordinarie, di stabilire che sia portata al *maximum* la pena. Può essere talvolta realmente opportuno di esigere con più di severità la esecuzione di una data legge; possono in una data provincia presentarsi tali circostanze le quali richieggano che una data legge sia più rigorosamente osservata; può in date circostanze occorrere una necessità maggiore d'impedire certe contravvenzioni, e il disimpegno che io propongo, mentre può da un canto assicurare l'esecuzione della legge con la comminazione del *maximum*, e si ottiene così l'intento della Commissione, viene dall'altro canto a togliere l'inconveniente avvertito dal deputato Robecchi.

MICHELINI G. B. Sono lieto di trovarmi oggi d'accordo coll'onorevole deputato Robecchi. (*ilarità*)

Egli ha fatto una severa, e, secondo che io la penso, giustissima censura dell'articolo che cade in discussione.

Quando io aveva chiesta facoltà di parlare, era per dire alcuna delle ragioni da lui poscia lungamente esposte. Ora non le ripeterò. Dirò bensì che se l'onorevole Robecchi è rimasto contento a domandare la soppressione della seconda parte di questo articolo, io vado più oltre, e chiedo la soppressione dell'articolo intiero.

Diffatti molte delle cose dette dal deputato Robecchi militano per la mia proposta: perchè questo articolo sarebbe perfettamente inutile ove si sopprimesse la seconda parte di

esso, la quale sola reca un cambiamento alla legislazione vigente.

Tutti sappiamo avere gl'intendenti ad esercitare la facoltà di pubblicare manifesti i quali inculchino l'esecuzione delle leggi, senza che sia necessario dar loro per legge speciale tale facoltà.

L'onorevole ministro riconosce quanto siano fondate le ragioni addotte dal deputato Robecchi; ma egli propone un rimedio che, con sua buona venia, io credo peggiore del male. Diffatti, egli dice che nei suoi manifesti l'intendente può stabilire i casi in cui debba aver luogo il *maximum* della pena.

Secondo il sistema della Commissione, almeno questo *maximum* si stabilisce prima, si determina cioè in modo assoluto che sempre si debba applicare la pena maggiore; ma secondo il signor ministro l'intendente, che è un amministratore, verrebbe ad avere un'autorità più grande del potere legislativo. Ecco il perchè io dico che questo sarebbe un rimedio peggiore del male.

Farò ancora un'osservazione sul termine dei sei mesi. Dunque otto mesi dopo la pubblicazione del manifesto sarà colpa minore il violare la legge?

Ciò mi ricorda il proverbio che correva sugli ordini della città di Torino. Ecco in quali inconvenienti si cade quando si vuole prendere una via anormale. Lasciamo che gl'intendenti rammentino, quando lo credono opportuno, l'esecuzione delle leggi, ma non aggraviamo le pene da esse stabilite. Se il giudice crederà che la pubblicazione del manifesto sia circostanza aggravante, ebbene applicherà la pena maggiore.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io consento coll'onorevole deputato Michelini che se si toglie il secondo alinea resta inutile il primo.

Il primo è diffatti semplicemente diretto ad accordare la facoltà agl'intendenti di pubblicare avvisi e manifesti; ma per invitare all'osservanza della legge non è necessaria una disposizione speciale.

Debbo anche rispondere ad un'osservazione del deputato Michelini relativa alla proposta che per me facevasi di tro-

vare un mezzo di conciliazione tra la Commissione e l'onorevole Robecchi. Egli mi ha fatto dire una cosa che non è punto conforme alla mia proposta; egli diceva che, data agl'intendenti la facoltà a cui per me si accennava, resterebbe così attribuita all'autorità amministrativa la facoltà di accrescere le pene dopo le contravvenzioni. Domando scusa; la facoltà che io intendo si abbia a concedere agl'intendenti avrà solamente effetto quando sorgerà il bisogno di richiamare più espressamente in esecuzione una data legge. Quando circostanze straordinarie ciò richiederanno, allora l'intendente richiamerà la disposizione della legge, e nel fare cosiffatto richiamo, decreterà che i contravventori saranno puniti fra il termine di sei mesi col *maximum* della pena.

Del resto, la mia proposta era unicamente fatta per trovare una via di mezzo. Ora la Camera decida come stimerà meglio.

DEPRETIS. Domando la parola.

ROBECCHI. Io dirò due parole soltanto. Pregherei il signor ministro di abbandonare alla difesa della Commissione questo secondo alinea, e pregherei anche la Commissione a lasciarla andare.

Voci. Sì! sì!

ROBECCHI. Quanto allo stato d'assedio, dirò al signor ministro che *similitudo non est identitas*; che in largo senso la similitudine quadra benissimo, che nello stato d'assedio sono condannate a gravissime pene, ed anche alla morte, mancanze che hanno un ben diverso grado di colpabilità, che Radetzky, per esempio, in Lombardia... (*Interruzione*) Ma la Camera vuol andarsene; a domani adunque.

Voci. Sì, a domani!

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza;

2° Discussione del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio dell'anno 1854.